



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1288/2020

Oggetto: RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III - BIS, PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 3494 DEL 22.09.2015 PER INSTALLAZIONE SITA IN VIA ISOVERDE, 1 IN COMUNE DI CAMPOMORONE. GESTORE: ALSO S.R.L. .

In data 14/07/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2020/2022, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 1/2020 in data 15 gennaio 2020;

Visti:

la direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii.;

il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);

Il D.lgs 159/2011: "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione".

il Decreto Legge 17.03.2020, n. 18 (Disposizioni a seguito dell'emergenza CoVid-19) e in particolare l'art. 103, comma 1, che prevede che ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi non deve essere considerato il periodo compreso tra il 22.02.2020 e il 15.04.2020 e il D.L. 08.0.2020, n. 23, art. 37, che ha prorogato il termine del 15.04.2020 al 15.05.2020;

la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la Legge Regionale 06.06.2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”

il Piano di Tutela delle Acque vigente (riferito al periodo 2016÷2021), approvato dalla Regione Liguria con Deliberazione n.11 del 29 marzo 2016, ai sensi degli articoli 117 e 121 della parte III del D.Lgs. n.152/2006;

la D.G.R. n. 953 del 15 novembre 2019, “D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti AIA. Sostituzione della D.G.R. 893 del 31.10.2018”;

la decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione UE del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), sui sistemi comuni di trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

Visti inoltre:

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

l'atto dirigenziale n. 1333 del 11.06.2019 ad oggetto “Definizione del calendario dei termini di presentazione delle istanze di riesame con valenza di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali, ai sensi dell'art. 29-octies del Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le installazioni ricadenti sul territorio della Città Metropolitana di Genova che svolgono attività principale interessata da talune specifiche decisioni di esecuzione della Commissione Europea.”

Premesso che:

con provvedimento dirigenziale n. 3494 in data 22.09.2015 recante “Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d. L.gs. 152/06 Proponente: ALSO s.r.l Stabilimento sito in Via Isoverde 1 in Comune di Campomorone” è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale all'esercizio dell'attività IPPC 4.1 – Fabbricazione di prodotti chimici organici;

la suddetta autorizzazione è stata aggiornata con i seguenti atti:

provvedimento dirigenziale n. 2211 in data 20.07.2016 recante: “Modifica non sostanziale al provvedimento dirigenziale di autorizzazione integrata ambientale n. 3494 del 22.09.2015 recante “Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 Proponente: ALSO s.r.l Stabilimento sito in Via Isoverde 1 in Comune di Campomorone”;

provvedimento dirigenziale n. 1228 in data 06.06.2017 recante: “Modifica non sostanziale al provvedimento dirigenziale di autorizzazione integrata ambientale n. 3494 del 22.09.2015 come modificato dal provvedimento dirigenziale n. 2211 del 20.07.2016 rilasciata ad ALSO s.r.l per lo stabilimento sito in Via Isoverde 1 in Comune di Campomorone”;

provvedimento dirigenziale n. 1651 in data 10.08.2018 recante: “Modifica non sostanziale al provvedimento dirigenziale di autorizzazione integrata ambientale n. 3494 del 22.09.2015 come modificato dal provvedimento dirigenziale n. 2211 del 20.07.2016 e dal provvedimento dirigenziale n. 1228 del 06.06.2017 rilasciata ad ALSO s.r.l per lo stabilimento sito in Via Isoverde 1 in Comune di Campomorone”;

ALSO s.r.l. ha presentato alla Città Metropolitana di Genova istanza, assunta al protocollo della scrivente Amministrazione con n. 47457 del 27.09.2019, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06 ai fini del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il provvedimento sopra citato per l'insediamento sito in via Isoverde 1 – Campomorone. Alla domanda è allegata documentazione contenente le informazioni di cui all'art. 29-ter del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii..

presso l'installazione è svolta l'attività di “recupero di oli animali e vegetali provenienti dalla raffinazione degli stessi e l'esterificazione di oli vegetali;

Dato atto che:

l'installazione rientra nel codice IPPC 4.1, rientra pertanto nell'ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione UE del 30 maggio 2016;

ai sensi dell'art. 21, paragrafo 3 della Direttiva 2010/75/UE, entro 4 anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, l'Autorità competente è tenuta a riesaminare e, se necessario, aggiornare tutte le condizioni di autorizzazione, garantendo la conformità dell'installazione alle condizioni poste dal rinnovato titolo autorizzativo;

l'art. 29 quater comma 10 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che l'autorità competente esprima le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni previste dalla norma;

l'elenco dei documenti presentati è riportato nella Relazione di chiusura del procedimento (Allegato 6) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto Dirigenziale;

avviso pubblico della presentazione dell'istanza di autorizzazione integrata ambientale è stato pubblicato sul sito web della Città Metropolitana di Genova dal 29 novembre 2019. Tale pubblicazione assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.;

con la nota prot. n. 50580 del 14.10.2019 è stato comunicato al Proponente l'avvio del procedimento, la sua durata e il nominativo del responsabile del procedimento;

Preso atto che:

in data 11.11.2019 si è svolta presso gli uffici della Provincia di Genova in Largo F. Cattanei, 3 (Genova) la conferenza dei servizi referente, convocata con nota prot. n. 50583 del 14.10.2019, le cui conclusioni sono verbalizzate nel documento prot. n.55977 agli atti;

il procedimento è stato sospeso in sede di Conferenza dei Servizi a seguito delle richieste di integrazioni da parte degli enti partecipanti;

l'Azienda ha provveduto alla consegna delle integrazioni richieste a tutti gli Enti in data 10.01.2020;

la seduta deliberante, inizialmente prevista e comunicata agli enti per il giorno 09.04.2020, è stata rimandata a causa dell'emergenza per l'epidemia di Covid 19 e in aderenza a quanto stabilito dal D.L. 17.03.2020, n. 18;

il procedimento è rimasto sospeso dal 22.02.2020 al 15.05.2020 per effetto del D.L.18/20 e del D.L. 23/20;

con la nota prot. n. 20132 del 18.05.2020 è stata convocata la conferenza dei servizi deliberante in modalità telematica con la partecipazione da remoto del Proponente e degli Enti convocati, per il giorno 29.05.2020.

in data 29.05.2015 si è svolta, in modalità telematica, la seduta deliberante della Conferenza dei Servizi, le cui determinazioni e conclusioni sono contenute nel verbale agli atti prot. n. 21856;

Esaminati

la documentazione presentata dall'Azienda unitamente alla domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (agli atti con prot. N. 47457 del 27.09.2020 e costituita da relazione tecnica con i relativi allegati), e alle integrazioni richieste in conferenza dei servizi (agli atti con prot. n. del 10.01.2020 e costituite da relazione con i relativi allegati);

gli esiti degli autocontrolli e dei controlli di parte pubblica più recenti che non mostrano situazioni critiche rispetto ai limiti e alle prescrizioni imposti dalla vigente autorizzazione;

In merito alle BAT indicate nella Decisione di esecuzione UE 2016/902:

esaminato il documento di valutazione di applicazione e applicabilità delle BAT presentato dall'Azienda nella sua versione integrata a seguito delle richieste in sede di conferenza dei servizi referente,

verificato il non superamento delle soglie di applicabilità per l'imposizione dei BAT AEL di cui alle Tabelle 1, 2, 3 della Decisione di Esecuzione per le emissioni dirette in corpo idrico recettore rispettivamente per i parametri TOC, COD e TSS, nutrienti, AOX e metalli,

Esaminati i pareri pervenuti

Regione Liguria – no competenza con nota prot. n. 55930 del 13.11.2019

ASL 3 - parere favorevole con nota prot. n. 4941 del 31.01.2020

ARPAL – parere favorevole con prescrizioni con nota prot. n. 18057 del 04.05.2020 rettificato con nota prot. n. 21399 e 21404 del 27.05.2020, integrato con nota prot. n. 27464 del 07.07.2020 di trasmissione del Piano di Monitoraggio e Controllo, Allegato 5 al presente provvedimento, elaborato in applicazione a quanto prescritto dalla BAT 4 di cui alla Decisione di Esecuzione CE 2016/92.

Rilevato che

il Comune di Campomorone non ha fatto pervenire alcun parere;

non sono pervenuti, da parte degli Enti convocati, motivati dissensi che ostino al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'installazione sita in Campomorone via Isoverde 1, gestita da ALSO S.r.l.;

conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di conferenza dei servizi (L. 241/1990 ss.mm.ii.), si sono assunti quali assensi le volontà e determinazioni non definitivamente espressi da parte degli Enti, regolarmente convocati, alla chiusura dei lavori della conferenza dei servizi;

sono state inserite prescrizioni a garanzia del pieno rispetto delle BAT, in particolare per la BAT 2, la BAT 13, la BAT 20, la BAT 22 e la BAT 23 di cui alla decisione di Esecuzione UE 2016/902 e che dette prescrizioni sono impartite all'Allegato 4 al presente provvedimento.

Richiamata:

la relazione di chiusura del procedimento in data 08.06.2020, la quale rende conto dell'iter e dello svolgimento della conferenza dei servizi convocata ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'installazione gestita da ALSO.

Considerato che:

in data 04.05.2020, è stata richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), da parte della Città Metropolitana di Genova, comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 D.Lgs 159/2011 ss.mm. ii. (prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0024552_20200504;

la Banca Dati Nazionale Antimafia ha restituito comunicazione antimafia ex art. 87 D.L. n. 159/2011, come emendato dal D.Lgs. n.218/2012 e dal D.Lgs. n.153/2014, in data 11.05.2020, che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

Preso atto

dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al provvedimento assumendo;

che il presente provvedimento dirigenziale viene emesso nei termini stabiliti dall'art. 29 quater comma 10 del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Franca Stragapede, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che:

la Conferenza dei Servizi, esaminata la documentazione tecnica fornita dall'Azienda e valutata la stessa sufficiente ai fini del procedimento, preso atto dei pareri favorevoli condizionati al rispetto di prescrizioni impartite nei medesimi pareri espressi da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, ha deliberato l'assenso al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto in oggetto con le modalità, i limiti e le prescrizioni contenute negli allegati al presente provvedimento "Quadro Prescrittivo" (ALLEGATO 3) e "Piano di Monitoraggio e Controllo" (Allegato 4) che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

il Proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori pari a 5.535,00 €, così suddivisi:

2.000,00 €, quale anticipo, come confermato dal sistema PagoPA (Codice identificativo univoco di versamento IUV 001600000222611), da introitarsi sull'accertamento 1329 dell'anno 2019,

3.535,00 € a saldo come confermato dal sistema PagoPA (Codice identificativo univoco di versamento IUV 001600000588240), da introitarsi sull'accertamento 445 dell'anno 2020;

l'Azienda è certificata ISO 14001;

il Gestore ha stipulato e mantenuto, in relazione alla vigente autorizzazione, garanzia finanziaria a favore dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova mediante fideiussione di entità pari a 578.162,46 € (calcolata su un importo complessivo di 963.604,10 € ridotto del 40 % in forza della certificazione UNI EN ISO 14001:2015);

sussistono pertanto le condizioni per procedere alla positiva conclusione del riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

DISPONE

per quanto in premesse specificato, di:

1. rinnovare alla ALSO s.r.l per gli impianti esistenti ubicati in Via Isoverde 1 – Campomorone (Genova), l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito del procedimento di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii., con le modalità e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni impartite dalla conferenza dei servizi.

Al presente provvedimento sono allegati e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:

Allegato 1 "Identificazione del Complesso IPPC"

Allegato 2 "Ciclo Produttivo con Elenco serbatoi fuori terra presenti in stabilimento e Planimetria con lay-out impiantistico"

Allegato 3 "Quadro prescrittivo"

Allegato 4 "Piano di Monitoraggio e Controllo"

il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

2. di impartire le prescrizioni indicate nell'Allegato 3 Quadro prescrittivo - Parte Generale al fine di assicurare il pieno rispetto delle indicazioni gestionali della Decisione UE 2016/902 per quanto pertinenti al caso specifico, in particolare le BAT 2, 13, 20, 22, 23;
3. Il presente Atto sostituisce integralmente il Provvedimento Dirigenziale n. 3494 del 22.09.2015 e i successivi atti di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale citati in premessa.
4. Trasmettere copia del presente provvedimento di autorizzazione integrata ambientale:
 - alla ALSO s.r.l. di Luca Parodi, presso la sede dello stabilimento di Via Isoverde 1 - Campomorone (GE);
 - all'ARPAL, per il controllo dei dispositivi imposti;
 - alla Regione Liguria, alla ASL 3 Genovese e al Comune di Campomorone, per i seguiti di competenza
 - a ISPRA in relazione a quanto disposto al comma 3bis dell'art 184 ter del D.Lgs. 152/06.

Informa, inoltre, che:

- i. il presente atto è soggetto a riesame con valenza di rinnovo trascorsi dodici anni dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'art 29 octies del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.;
- ii. l'autorità competente ha facoltà di disporre il riesame della presente autorizzazione ai sensi e per le motivazioni di cui all'art. 29-octies commi 3 e 4 del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.;
- iii. le modifiche apportate dal gestore sono regolate da quanto stabilito all'art. 29-nonies del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.
- iv. almeno 180 giorni prima della scadenza, la Also S.r.l. dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova istanza di rinnovo (ex articolo 29-octies e art.29-sexties, Titolo III-bis, Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). L'Autorità competente si esprimerà entro la scadenza dell'autorizzazione. In ogni caso, l'attività può essere comunque proseguita fino alla decisione espressa, solo ai sensi del comma 11 del citato art.29-octies.
- v. per quanto non previsto dal presente Atto per i diversi comparti ambientali, si rinvia al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed ai suoi Provvedimenti attuativi presenti e futuri resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative.
- vi. sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti per legge ed applicabili al caso.

Informa infine che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	0	1628	+	3.535,00					445	2020		
Note:													
EN TR ATA	301002	0	1628	+	2.000,00					1329	2019		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	5.535,00								
TOTALE SPESE:				-									

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale

ALLEGATO 1 IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC

1 QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE

Tabella identificativa

Denominazione Azienda	ALSO s.r.l.
Denominazione del Complesso IPPC	ALSO s.r.l.
Indirizzo del Complesso IPPC	Via Isoverde 1 Campomorone (GENOVA)
Sede Legale	Via Isoverde 1 Campomorone (GENOVA)
Codice fiscale / Partita IVA	01238800997
Descrizione Attività	Impianto di lavorazione oli di frittura. Impianto di lavorazione residui oli vegetali provenienti da industrie alimentari e chimiche. Impianto esterificazione oli vegetali
Codice Attività economica principale NACE del Complesso IPPC	38.32
Codice Attività economica principale ISTAT del Complesso IPPC	37202
Codice IPPC	4
Sottoclassificazione IPPC	4.1
Codice NOSE	105.09
Anno di inizio dell'attività	2001
Anno presunta cessazione attività	Non Programmata

1.1. Inquadramento del complesso produttivo

L'insediamento occupa una superficie totale pari a **4690** m², ha una superficie coperta pari a **1730** m² ed una superficie scoperta impermeabilizzata pari a **2960** m².

Il numero totale di addetti è di 26 unità. L'attività si articola su tre turni di lavoro giornaliero:

- 1 - dalle 6 alle 14
- 2 - dalle 14 alle 22
- 3 - dalle 22 alle 6

1.2. Inquadramento territoriale del sito

L'area in cui sorge lo stabilimento ricade nel Comune di Campomorone, in Via Isoverde n. 1.

La soc. ALSO srl consta di un sito industriale sulla sponda destra del torrente Verde, rio naturale che dà origine al Polcevera insieme al torrente Riccò.

La zona ha valenza paesistica e ambientale come da L.431/85; il vincolo riguarda la fascia relativa alle sponde o piede degli argini fino ai 150 m.

Il sito è in zona sottoposta a tutela classificata ID-MO-A (insediamenti diffusi, modificabilità di tipo A), zona D del P.R.G., distinta al N.C.T. dal foglio 18 mappale 419, frazione Campora, zona COL-ISS del P.T.C.P., assetto geomorfologico MOB, elemento 213072 della Carta Territoriale Regionale.

L'azienda è classificata insalubre di 1° classe.

L'intera zona è inserita nel Piano di Bacino della Valpolcevera dell'aprile 2003.

Il sito, è inserito nel documento di zonizzazione acustica del comune di Campomorone in classe V. L'abitazione più prossima all'insediamento è inserita in classe V; altri recettori occupano un'area inserita in classe IV.

Vincoli/criticità	SI	NO
Vincolo paesistico Ambientale	X	
Vincolo Idrogeologico	X	
Area esondabile		X
Carsismo		X
Area sismica	X	
Altri (specificare)		

Tipologia	SI	NO
Attività produttive	X	
Case di civile abitazione	X	
Scuole, ospedali, etc.		X
Impianti sportivi e/o ricreativi		X
Infrastrutture di grande comunicazione		X
Opere di presa idrica destinate al consumo umano		X
Corsi d'acqua, laghi, mare, etc.	X	
Riserve naturali, parchi, zone agricole	X	
Pubblica fognatura	X	
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti	X	
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kV	X	
Altro (specificare)		

Nelle tabelle precedenti sono indicati i vincoli gravanti sulla zona e le infrastrutture presenti nelle vicinanze dello stabilimento.

Intorno al sito sono distribuite case sparse ed un gruppetto di case facenti parte della località Campora.

Esiste N.°1 cabine di trasformazione con elettrodotto da 15 kV, situata nel sito IPPC all'ingresso dello stabilimento.

La pubblica fognatura scorre al di sotto della strada provinciale, al di là del torrente Verde.

Nell'area sono presenti alcune altre aziende produttive, fra le quali un'altra azienda autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale, adiacente alla ALSO.

1.3. Stato autorizzativo

l'impianto è già in possesso di autorizzazione integrata ambientale all'esercizio dell'attività IPPC 4.1 – Fabbricazione di prodotti chimici organici, ai sensi del D. Lgs 152/2006, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 3494 in data 22.09.2015 recante “Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d. L.gs. 152/06 Proponente: ALSO s.r.l Stabilimento sito in Via Isoverde 1 in Comune di Campomorone”.

La suddetta autorizzazione è stata aggiornata con i seguenti atti:

provvedimento dirigenziale n. 2211 in data 20.07.2016 recante: “Modifica non sostanziale al provvedimento dirigenziale di autorizzazione integrata ambientale n. 3494 del 22.09.2015 recante “Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06 Proponente: ALSO s.r.l Stabilimento sito in Via Isoverde 1 in Comune di Campomorone”;

provvedimento dirigenziale n. 1228 in data 06.06.2017 recante: “Modifica non sostanziale al provvedimento dirigenziale di autorizzazione integrata ambientale n. 3494 del 22.09.2015 come modificato dal provvedimento dirigenziale n. 2211 del 20.07.2016 rilasciata ad ALSO s.r.l per lo stabilimento sito in Via Isoverde 1 in Comune di Campomorone”;

provvedimento dirigenziale n. 1651 in data 10.08.2018 recante: “Modifica non sostanziale al provvedimento dirigenziale di autorizzazione integrata ambientale n. 3494 del 22.09.2015 come modificato dal provvedimento dirigenziale n. 2211 del 20.07.2016 e dal provvedimento dirigenziale n. 1228 del 06.06.2017 rilasciata ad ALSO s.r.l per lo stabilimento sito in Via Isoverde 1 in Comune di Campomorone”;

Lo stabilimento, inoltre, comprende un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile autorizzato dalla Provincia di Genova con provvedimento dirigenziale n. 2533 del 18 aprile 2011 ai sensi del D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 20/2007, D.Lgs 115/2008, D. 152/2006e della L.R.16/2008 ss.mm.ii.,

ALLEGATO 3 QUADRO PRESCRITTIVO

Tutti gli interventi di manutenzione, i disservizi, etc. relativi a ciascuno dei diversi comparti ambientali dovranno essere riportati su apposito registro generale di conduzione degli impianti, preventivamente vistato dalla Città Metropolitana di Genova.

Il registro dovrà essere conservato per almeno 5 anni dall'ultima registrazione e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.

4.1 Prescrizioni di carattere generale

Ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 (come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, n. 46/2014 e n. 104/2017) e richiamati e principi generali di cui al titolo I della medesima parte del citato decreto, si dispongono le prescrizioni di carattere generale indicate di seguito rispetto alla gestione e all'esercizio dell'esistente impianto sito in Via Isoverde 1 nel Comune di Campomorone gestito da ALSO s.r.l.

1. La durata della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è di 12 anni dalla data di emanazione del presente atto in forza della certificazione di gestione ambientale ISO 14001, salvo il positivo rinnovo della stessa.
2. Il ciclo produttivo, le caratteristiche degli impianti e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nelle relazioni tecniche allegata all'istanza e alle successive integrazioni fornite per il riesame dell'A.I.A., laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento di rinnovo.
3. Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività antinquinamento deve essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova ed all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D. Lgs 152/2006 ss mm ii, quale modifica sostanziale;
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il Gestore è tenuto a comunicare all'autorità competente, agli Enti territoriali e a ARPAL le variazioni attinenti alla titolarità della gestione e/o della proprietà degli impianti.
5. L'Azienda deve:
 - garantire un corretto e razionale uso dell'acqua
 - garantire un corretto e razionale utilizzo dell'energia
 - garantire la custodia continuativa dell'impianto
 - attuare le misure necessarie a prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze
 - attuare le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecnologie disponibili
 - minimizzare la produzione di rifiuti e privilegiare l'avvio dei rifiuti a recupero. Ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, tali rifiuti dovranno essere avviati a smaltimento evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, nel rispetto della normativa vigente in materia
 - eseguire le verifiche prescritte a gli eventuali ulteriori interventi tecnici e operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari per la gestione dell'insediamento produttivo.
6. Tutti i macchinari, le linee di produzione ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione.
7. In caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua, le attività ad essi collegate dovranno essere tempestivamente sospese al fine di consentire l'individuazione del guasto e il ripristino del disservizio.
8. I rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.
9. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere svolte sempre in condizioni di sicurezza e con modalità tali da:
 - evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;
 - rispettare le norme igienico – sanitarie;

evitare ogni danno o pericolo per la salute o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.

11. Il personale addetto all'attività di gestione dei rifiuti deve essere informato del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e trattamento. Durante le operazioni gli addetti all'impianto devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in base al rischio valutato;
12. Sul "Registro per la conduzione degli impianti", vistato dalla Città Metropolitana preventivamente all'utilizzo e già in uso presso lo stabilimento dovrà essere annotato quanto previsto dal PMC e dalle prescrizioni di comparto. Il Registro deve, in particolare, contenere le seguenti informazioni:
 - data, ora e tipo degli eventuali disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - data e ora dei campionamenti effettuati per le analisi periodiche.
13. Sul registro di cui al punto precedente dovranno essere annotati anche eventuali guasti o incidenti occorsi ai sistemi di contenimento delle emissioni o altri eventi accidentali potenzialmente impattanti sull'ambiente e gli interventi di ripristino messi in atto.
14. I Registri devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione ed esibiti a richiesta degli organi di controllo, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione (certificati analitici, certificati di trasporto di acque, fanghi e liquami, etc.).
14. Il Gestore è tenuto a comunicare a Città Metropolitana di Genova e ARPAL eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in maniera significativa sull'ambiente, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti con il presente atto e per qualsiasi matrice ambientale.
15. Deve essere comunicata agli stessi Enti:
 - entro e non oltre sette giorni dal ricevimento del referto analitico a seguito dei controlli effettuati, il superamento di un limite stabilito dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale; a seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione;
 - nel più breve tempo possibile - a mezzo fax - l'eventuale verificarsi di emissioni accidentali in aria, acqua o suolo.
16. L'impianto deve essere munito di apposito cancello che deve restare chiuso in orario non lavorativo o in caso di assenza anche temporanea del personale della Ditta. La presenza dell'impianto dovrà essere segnalata con un cartello che indichi anche gli estremi autorizzativi, la ragione sociale, il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto e la specifica del divieto di accesso a persone non autorizzate.
17. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e di ripristino ambientale, fatti salvi altri eventi accidentali per i quali si renda necessario procedere al risanamento anche durante la normale attività industriale.
18. In caso di cessazione dell'attività l'Azienda dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova al Comune di Campomorone e all'ARPAL con almeno 30 giorni di anticipo.
19. Alla chiusura dell'impianto dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e degli impianti, il ripristino dei luoghi, compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area e secondo le vigenti normative in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
20. In merito alla chiusura definitiva dell'impianto si prescrive all'Azienda di presentare a Città Metropolitana e ARPAL, entro il 31.12.2020, un elaborato tecnico che descriva nel dettaglio la procedura di chiusura dell'impianto qualora questa non fosse una chiusura programmata ma frutto di decisione repentina e determinata da fattori produttivi, economici o di altro tipo contingenti
21. L'Azienda ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessarie durante le fasi di gestione autorizzate.
22. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. e al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, l'Azienda deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e far raccogliere qualsiasi informazione necessaria.
23. L'Azienda deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

24. L'Azienda dovrà attenersi a quanto previsto dal combinato disposto dell'Allegato Piano di Monitoraggio e Controllo, integrato dalle prescrizioni individuate per ogni comparto ambientale della presente autorizzazione. Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre di ogni anno. Le prescrizioni del PMC e le prescrizioni sui campionamenti e le analisi previste nella presente autorizzazione, salvo la campagna di misura estiva su temperatura e pH, entreranno in vigore a partire dal giorno 1 gennaio 2021. Fino a tale data restano in vigore PMC e prescrizioni su campionamenti e analisi di cui al Provvedimento dirigenziale n. 3494 del 22.09.2015.
25. Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere conservati dall'Azienda su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
26. Devono essere effettuati i controlli periodici delle emissioni e dei processi produttivi secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di cui all'Allegato 1, comunicando alla Città Metropolitana di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui si intende effettuare tali autocontrolli, per consentire l'eventuale presenza delle strutture tecniche di controllo.

4.2 Ulteriori disposizioni relative a situazioni di emergenza

Fatti salvi tutti gli obblighi e gli adempimenti derivanti dalle normative di settore, qui non esplicitamente richiamate, relative a situazioni di emergenza, in aggiunta a quanto eventualmente già specificato nei precedenti quadri prescrittivi relativi alle diverse componenti ambientali ed a quanto eventualmente già previsto dall'Azienda nelle proprie procedure, si prescrive quanto indicato di seguito.

L'Azienda dovrà:

1. tenere uno o più registri ove annotare le eventuali situazioni di emergenza verificatesi, specificandone tipologia, data, ora, durata, cause, interventi effettuati, data e ora di ripristino delle condizioni di normalità.
Le registrazioni, conservate presso l'Azienda, dovranno essere messe a disposizione degli Enti di controllo.
2. comunicare agli Enti di controllo eventuali variazioni delle proprie procedure interne relative alla gestione delle emergenze.

4.3 Esame applicabilità delle BAT di cui alla Decisione di esecuzione 2016/902 e conseguenti prescrizioni.

In relazione alla BAT 1, relativa all'istituzione e attuazione di un sistema di gestione ambientale

il Gestore ha dichiarato; "ALSO è in possesso di certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la ISO 14001:2015, rilasciata da URS in data 15/11/2019.

Il sistema di gestione esistente risponde a quanto previsto dalla BAT, con particolare riferimento a:

- impegno da parte della direzione;
- definizione di una politica ambientale che preveda, ove possibili, miglioramenti all'installazione;
- pianificazione degli investimenti in campo ambientale ai fini di raggiungere obiettivi prefissati;
- attuazione di procedure gestionali atte a migliorare:
 - struttura del personale;
 - comunicazione;
 - controllo dei processi;
 - programmi di manutenzione;
 - risposte alle emergenze;
 - rispetto delle norme ambientali e prescrizioni autorizzative;
 - controllo delle prestazioni dell'impianto;
 - riesame periodico del sistema di gestione ambientale".

L'azienda quindi è dotata di un sistema di gestione ambientale che in parte risponde alle caratteristiche previste dalla BAT 1, si ritiene opportuno impartire la seguente prescrizione:

Prescrizione 1

Il Gestore dovrà predisporre e inserire nel sistema di gestione ambientale i seguenti documenti:

- inventario dei flussi di acque reflue e scarichi gassosi,
- piano di gestione degli odori,
- piano di gestione dei rifiuti e procedure di verifica per il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto in riferimento alla L. 128/2019,
- piano di gestione del rumore,

come meglio precisato e definito rispettivamente nelle prescrizioni in relazione alle: BAT 2, BAT 13, BAT 20 e BAT 22.

In relazione alla BAT 2, relativa all'istituzione di un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi, il Gestore ha dichiarato che nell'ambito del sistema di gestione ambientale, nonché in adempimento di quanto prescritto dal provvedimento AIA e dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), è istituito e mantenuto un inventario dei flussi delle acque reflue e delle emissioni gassose, che prevede:

- informazioni sui processi di produzione compresi schemi semplificati di flusso di processo che indicano l'origine delle emissioni;
- informazioni riguardo alle caratteristiche dei flussi delle acque reflue tra cui:
 - Valori di portata, del pH, della temperatura delle acque reflue;
 - Valori dei carichi di contaminanti/parametri chimico fisici (ritenuti pertinenti) delle acque in uscita dall'impianto.
- informazioni riguardo alle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:
 - Valori di portata e temperatura delle emissioni;
 - Valori dei carichi di contaminanti/parametri chimico fisici (ritenuti pertinenti) degli scarichi gassosi.

L'applicazione della BAT 2 sarà opportunamente completata dalla seguente prescrizione.

Prescrizione 2

Il Gestore è tenuto a presentare entro il 31.12.2020 un apposito documento, da inserirsi nel piano di gestione ambientale, contenente l'inventario dei flussi di acque reflue e scarichi gassosi relativi all'installazione con le seguenti caratteristiche:

- i) informazioni sui processi chimici di produzione, compresi:
 - a) equazioni di reazioni chimiche, che indichino anche i sottoprodotti;
 - b) schemi semplificati di flusso di processo che indichino l'origine delle emissioni;
 - c) descrizioni delle tecniche integrate con il processo e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla sorgente, con indicazione delle loro prestazioni;
- ii) informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:
 - a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;
 - b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/parametri pertinenti (ad es. COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sali, determinati composti organici) e loro variabilità;
 - c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad es. nitrificazione)];
- iii) informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi tra cui:
 - a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura;
 - b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/parametri pertinenti (ad es. COV, CO, NOX, SOX, cloro, acido cloridrico) e loro variabilità;
 - c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività;
 - d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (per esempio ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).

In relazione alla BAT 3 relativa al monitoraggio dei principali parametri di processo, si impartisce la seguente prescrizione.

Prescrizione 3

Il Gestore entro il 31.10.2020 è tenuto a presentare una proposta di monitoraggio di parametri significativi per verificare il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione. In particolare, rispetto alla proposta avanzata in sede di conferenza dei servizi, il Gestore deve presentare la proposta di monitoraggio all'ingresso e all'uscita del distillatore del parametro COD indicando le frequenze di monitoraggio ritenute opportune e individuando una soluzione impiantistica completa di cronoprogramma con i tempi di realizzazione.

In relazione alla BAT 4 relativa al monitoraggio delle emissioni in acqua il Gestore dichiara che i parametri elencati nella tabella della BAT 4, quali Azoto, Fosforo, Composti organoalogenati assorbibili e Metalli, non sono pertinenti in quanto non presenti nei prodotti lavorati in stabilimento (acidi grassi ed esteri di acidi

grassi). Per quanto riguarda la frequenza di monitoraggio, per il parametro COD e TSS, la BAT 4, seppure preveda in linea generale una frequenza giornaliera, nelle note alla tabella precisa che “(1) *La periodicità del monitoraggio può essere adattata qualora le serie di dati indichino chiaramente una sufficiente stabilità*”. Tali parametri, nel corso dei monitoraggi periodici previsti dal PMC svolti a partire dal 2016, sono sempre risultati stabili ed ampiamente conformi ai limiti previsti dalla vigente normativa, sia per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico sia per lo scarico in fognatura. Si ritiene pertanto che le frequenze attualmente previste (semestrale per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale ed annuale per le acque scaricate in fognatura) siano adeguate”.

Si rimanda all'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo la definizione dei parametri da sottoporre a monitoraggio e delle frequenze di monitoraggio da osservare a seguito dell'adattamento della BAT 4 alla luce dei prodotti impiegati, del ciclo produttivo e delle modalità di gestione dello specifico insediamento produttivo.

In riferimento alla BAT 5, relativa al monitoraggio delle emissioni diffuse di COV, e alla **BAT 19** relativa alla prevenzione e riduzione delle emissioni di COV in atmosfera, il Gestore ha dichiarato l'assenza di fluidi di processo in cui almeno il 20% in peso ha una tensione di vapore superiore a 0,3 KPa a 20°C.

Si ritiene pertanto che le BAT 5 e 19 non siano applicabili.

In riferimento alle BAT 6 e BAT 20 relative alle emissioni di odori il Gestore dichiara: “Per tale BAT è previsto che l'applicabilità sia limitata ai casi in cui gli inconvenienti provocati dagli odori siano probabili o comprovati e pertanto, nel caso in esame, si ritiene che la stessa non sia applicabile. Tuttavia si ribadisce che le potenziali sorgenti di emissione di odori sono captate e collettate ad un sistema di trattamento con post-combustore”.

Si dà atto della assenza ad oggi di segnalazione di specifiche problematiche e si impartisce la seguente prescrizione:

Prescrizione 4

il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio del presente Provvedimento di riesame, dovrà predisporre una procedura di gestione di eventuali esposti/ eventi anomali riguardanti problematiche odorigene, che preveda almeno l'analisi dell'evento, la individuazione della sorgente odorigena, la ricerca di eventuali cause e di eventuali migliorie impiantistiche per prevenire la problematica riscontrata; al perdurare di disagi di natura odorigena il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione degli odori conformemente a quanto disposto dalla BAT 20 e da eventuali prescrizioni regionali in merito.

In relazione alla BAT 7 relativa alla riduzione del consumo di acqua e di produzione di acque reflue. Come dichiarato dal Gestore, sono presenti circuiti chiusi per il ricircolo delle acque di raffreddamento; sono inoltre presenti sistemi finalizzati a ridurre il carico inquinante dei flussi delle acque reflue (vedi distillatore del circuito delle acque di processo).

Si ritiene che la BAT 7 sia sostanzialmente applicata.

In relazione alla BAT 8 relativa alla separazione delle acque inquinante da quelle che non necessitano di trattamento, il Gestore dichiara che al fine di impedire la contaminazione di acqua non inquinata, le acque reflue derivanti dallo stabilimento sono separate in tre diversi flussi: acque di processo, acque di raffreddamento ed acque meteoriche e di dilavamento piazzali. Le acque di raffreddamento non vengono mai a contatto con i prodotti trattati e/o con le acque di processo.

Ai fini dell'applicazione della BAT 8 si impartisce la seguente prescrizione.

Prescrizione 5

Il Gestore deve mantenere presso lo stabilimento la separazione già in atto fra le acque reflue non contaminate e quelle che necessitano di trattamento, in particolare la separazione in tre diversi flussi: acque di processo, acque di raffreddamento ed acque meteoriche e di dilavamento piazzali.

In relazione alla BAT 9 finalizzata ad evitare emissioni incontrollate in acqua il Gestore dichiara che le acque meteoriche e di dilavamento piazzali sono gestite separatamente ed è presente in sito una idonea vasca di raccolta e trattamento delle stesse che garantisce di evitare emissioni incontrollate nell'acqua.

Si ritiene che la BAT 9 sia applicata.

In relazione alle BAT 10, 11 e 12 relative alla riduzione delle emissioni in acqua mediante una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue, pretrattamento di acque contenute sostanze non trattabili dal trattamento finale, e l'utilizzo di un'adeguata combinazione delle tecniche finali di trattamento il

Gestore dichiara che vengono lavorati solamente prodotti e/o rifiuti non pericolosi derivanti da residui di stoccaggio/raffinazione di oli vegetali e pertanto, tale aspetto, permette di prevenire e ridurre la presenza di sostanze inquinanti.

In considerazione della qualità delle acque reflue generate dalle attività, si ritiene adeguata la tecnologia installata che prevede:

- per le acque di processo, distillazione finalizzata al recupero degli inquinanti (residui organici) prima dello scarico in pubblica fognatura;
- per le acque meteoriche e di dilavamento, vasca trappola dotata di sezione di sedimentazione e disoleazione prima dello scarico in corpo idrico superficiale”.

Si ritiene che l'applicazione delle BAT 10 11 e 12 sarà opportunamente completata da quanto prescritto in relazione alla BAT 2 sull'inventario dei flussi e alla BAT 3 sul monitoraggio di parametri di processo in punti chiave per la verifica dell'efficienza dei sistemi di trattamento.

In relazione alla BAT 13 avente per oggetto la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti il Gestore dichiara che la produzione dei rifiuti sia ottimizzata provvedendo a minimizzare la stessa. I rifiuti prodotti sono riconducibili a frazioni non riutilizzabili all'interno del processo. Laddove possibile i rifiuti sono inviati ad impianti di recupero prediligendo gli stessi piuttosto che gli impianti di smaltimento”.

Si ritiene che per l'impianto in questione l'applicazione della BAT 13 sarà pienamente attuata, ottemperando alla seguente prescrizione.

Prescrizione 6

Il Gestore, entro i termini di seguito indicati di seguito, dovrà provvedere alla:

1. redazione del piano di gestione dei rifiuti da implementare e trasmettere a Città Metropolitana di Genova e a ARPAL entro il 31.10.2020.
2. predisposizione delle procedure di verifica da porre in atto al fine di garantire il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto in riferimento alla L. 128/2019. Il documento dovrà essere predisposto e trasmesso a Città Metropolitana di Genova e a ARPAL entro 3 mesi dalla data di emissione del presente atto e dovrà contemplare i seguenti aspetti:
 - una valutazione degli impatti sull'ambiente e della salute mediante il confronto delle caratteristiche ambientali dell'EoW con quelle della materia prima che viene sostituita negli impianti di destino;
 - la procedura Accettabilità rifiuti dovrà definire per i rifiuti in ingresso:
 - le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche (con indicazione per ciascun parametro dei valori minimi e massimi) che i rifiuti in ingresso devono presentare per poter essere ammessi al processo di recupero;
 - i parametri critici (contaminanti) che possono inficiare il processo di recupero con indicazione, per ogni parametro, del limite in concentrazione;
 - le frequenze e modalità dei controlli a campione;
 - le verifiche devono essere eseguite da personale con appropriato livello di formazione ed addestramento;
 - la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità.
 - definizione dei parametri di processo, con indicazione dei valori soglia, che verranno monitorati nel corso dell'attività di recupero necessari per garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali dell'EoW; Inoltre dovrà essere predisposta una procedura di gestione operativa che descriva le misure da mettere in atto in caso di superamento dei valori soglia sopra definiti;
 - definizione di lotto per l'EoW da sottoporre a campionamento per la verifica dei parametri stabiliti in autorizzazione con indicazione delle modalità di campionamento e conservazione campione (tempi massimi e modalità)

In relazione alla BAT 14 avente per oggetto la riduzione del volume di fanghi delle acque reflue, il Gestore dichiara che Non vengono prodotti fanghi che necessitano di trattamenti ulteriori.
Si ritiene che la BAT non sia applicabile.

In relazione alla BAT 15 che al fine di agevolare il recupero dei composti e la riduzione delle emissioni in aria, prevede di confinare le sorgenti di emissione e di trattare le emissioni, ove possibile, il Gestore dichiara che gli impianti produttivi sono dotati di sistema di aspirazione finalizzato a captare le emissioni di eventuali frazioni organiche volatili e di sostanze odorigene che possono svilupparsi durante le fasi di riscaldamento e nelle fasi di processo che avvengono sotto vuoto.

Si ritiene che la BAT 15 sia applicata.

In relazione alla BAT 16 che prevede una strategia integrata di gestione e trattamento degli scarichi gassosi che comprende tecniche integrate con il processo e tecniche di trattamento degli scarichi gassosi, il Gestore dichiara che al fine di ridurre le emissioni in atmosfera, è presente un sistema di trattamento dei fumi costituito da lavaggio con acqua (scrubber) e post combustore a metano.
Si ritiene che la BAT sia applicata.

In relazione alle BAT 17 e 18 aventi per oggetto la prevenzione nell'aria provenienti dalle emissioni in torcia il Gestore dichiara che non è prevista né si ritiene necessaria la combustione in torcia (prevista dalla BAT esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni di esercizio diverse da quelle normali). Si ricorda comunque che le sorgenti emissive sono captate ed avviate ad un post-combustore.
Si osserva la non applicabilità delle stesse in quanto l'Azienda non ha emissioni in torcia.

La **BAT 21** relativa alla prevenzione o riduzione delle emissioni di odori derivanti dal trattamento acque reflue e dal trattamento fanghi non si ritiene applicabile dal momento non vi sono sistemi di raccolta e stoccaggio di acque reflue e/o fanghi che comportano la necessità di ridurre le emissioni di odori.

In relazione alle **BAT 22 e BAT 23** aventi per oggetto la prevenzione o riduzioni delle emissioni sonore il Gestore dichiara che i monitoraggi relativi alle emissioni sonore sono svolti con le modalità e le frequenze previste dal PMC allegato all'AIA. Gli impianti e le sorgenti rumorose fisse sono localizzati in modo adeguato, principalmente all'interno dei capannoni. Si ricorda che dalle misure ad oggi effettuate è emerso che sia durante il periodo diurno sia durante quello notturno i livelli di emissioni sonore rispettano i limiti previsti dalla normativa.

Si dà atto della assenza ad oggi di segnalazione di specifiche problematiche. L'applicazione delle BAT 22 e 23 sarà opportunamente attuata dalla seguente prescrizione.

Prescrizione 7

Entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame, il Gestore dovrà predisporre una procedura di gestione di eventuali esposti/eventi anomali riguardanti problematiche acustiche, che preveda almeno l'analisi dell'evento, l'individuazione delle sorgenti, la ricerca delle cause e di eventuali migliorie impiantistiche/manutentive per prevenire un nuovo verificarsi della problematica riscontrata, anche ricorrendo alle tecniche descritte alla BAT 23.

Qualora i disagi di natura acustica dovessero ripetersi o perdurare, il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione dei rumori conformemente a quanto disposto dalla BAT 22 e da eventuali prescrizioni regionali in merito.

In particolare, tale Piano dovrà almeno prevedere:

- i) un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
- ii) un protocollo per il monitoraggio del rumore;
- iii) un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;
- iv) un programma di prevenzione e riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, misurare/valutare l'esposizione al rumore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.

Le azioni da intraprendere dovranno comprendere, qualora fattibili, una, o più combinate fra loro, delle tecniche indicate alla tabella di cui alla BAT 23.

Si impartisce infine la seguente

Prescrizione 8

Le procedure di cui a tutte le precedenti prescrizioni che prevedono l'elaborazione di documenti o piani dovranno rientrare nel Sistema di Gestione Ambientale dell'Azienda.

Gli eventi anomali dovranno essere gestiti quali non conformità cui far seguire azioni correttive alle quali l'Ente di controllo potrà, nel corso delle verifiche, accedere ed eventualmente proporre correttivi o modifiche ritenuti opportuni.

4.4 Prescrizioni relative alle garanzie finanziarie

1. Dovrà essere mantenuta, per tutta la durata dell'autorizzazione, la garanzia finanziaria già stipulata a favore dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova mediante fideiussione di entità pari a 578.162,46 € (calcolata su un importo complessivo di 963.604,10 € ridotto del 40 % in forza della certificazione UNI EN ISO 14001:2015)
2. La garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza.
3. Il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it).
4. Nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse **interrompersi** prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova **in qualità di soggetto beneficiario**. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra: decorso tale termine l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria.
5. L'entità della garanzia finanziaria potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenute.
6. Ai fini di continuare ad usufruire delle detrazioni dell'importo della garanzia finanziaria di cui al punto precedente, l'Azienda dovrà mantenere le certificazioni e fornire tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova copia dei rinnovi delle certificazioni stesse.
7. Copia della garanzia finanziaria costituita in ottemperanza al precedente punto 18 dovrà tempestivamente essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova.
8. Dovrà essere mantenuta una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto in oggetto.

4.5 Sostanze in entrata e uscita dallo stabilimento

4.5.1 Sostanze in ingresso

A Impianto produzione acido limpido

In tale impianto sono lavorati i seguenti prodotti in ingresso:

1. Sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del d.Lgs. 152/06 costituito da paste saponose derivanti dalla neutralizzazione degli oli vegetali composti da un'emulsione di olio acido, acqua e soda
2. Rifiuti di cui ai codici:

CER 020299	rifiuti non specificati altrimenti;
CER 020303	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solventi;
CER 020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
CER 020399	rifiuti non specificati altrimenti;
CER 020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
CER 020602	rifiuti legati all'impiego di conservanti
CER 020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
CER 160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305
CER 161002	soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001
CER 161004	concentrati acquosi diversi da quelli di cui alla voce 161003

CER 020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
CER 020302	rifiuti legati all'impiego di conservanti
CER 020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
CER 020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
CER 190605	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
CER 190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
CER 200125	oli e grassi commestibili

Vengono impiegati i seguenti additivi:

- acido solforico
- soda caustica

B Impianto di esterificazione

In tale impianto sono lavorati i seguenti prodotti in ingresso:

- 1) Olio acido limpido prodotto in sito
- 2) Materie prime acquistate da oleifici e industrie chimiche costituite da oleine, oli vegetali grezzi (soia, girasole, colza, mais, palma, oliva), acidi grassi di oli vegetali
- 3) Glicerina
- 4) Pentaeritritolo

C Impianto oli fritti

In tale impianto sono lavorati i seguenti prodotti in ingresso:

Rifiuti di cui al codice: CER 200125 oli e grassi commestibili, costituiti da oli alimentari esausti

4.5.2 Sostanze in uscita

A Impianto produzione acido limpido

Da tale impianto sono originate le seguenti sostanze:

- 1) Olio acido limpido.
- 2) Fango spillato come fase interfaccia olio-acqua dai serbatoi di decantazione e separazione.

B Impianto di esterificazione

Da tale impianto sono originate le seguenti sostanze:

- 1) Olio esterificato
- 2) Acqua di reazione ricca di acidi grassi e glicerina

C Impianto oli fritti

Da tale impianto sono originate le seguenti sostanze:

- 1) Parti solide separate nella fase di filtrazione primaria
- 2) Olio vegetale
- 3) Fango spillato come fase interfaccia olio-acqua dai serbatoi di decantazione e separazione

4.5.3 Caratterizzazione delle sostanze in uscita

- i) Olio acido limpido in uscita da Impianto produzione acido limpido

Qualora conforme a quanto richiesto dal Contratto di Commercializzazione di oli greggi di semi e frutti oleosi ed oli acidi di raffinazione dell'Associazione Granaria dell'Emilia Romagna – Borsa Merci di Bologna:

Contenuto frazione oleosa $\geq 93\%$

Contenuto di acqua ed impurezze $\leq 7\%$

Numero di iodio compreso tra 80 e 120 g di iodio fissabili a 100 g di sostanza grassa

Numero di saponificazione compreso fra 180 e 200 mg KOH/g

Punto di infiammabilità $\geq 121^\circ \text{C}$

La sostanza soddisfa l'art. 184 ter, comma 1, punto c), del d.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. pertanto nel caso siano soddisfatte le condizioni definite al successivo punto 5.1.4 potranno essere classificate come End of Waste. Qualora le caratteristiche siano inferiori a quelle sopra riportate il carico in uscita dallo stabilimento deve essere gestito come rifiuto.

- ii) Fango spillato come fase interfaccia olio-acqua dai serbatoi di decantazione e separazione - 2) A e 3) C - miscelato ad Acqua di reazione ricca di acidi grassi e glicerina – 2) B -

qualora rispondente alle seguenti caratteristiche da verifica analitica:

Parametro	Metodo analitico	U.M.	Valori limite
stato fisico a 20°C			Liquido non omogeneo
acidità		mgKOH/g	≤ 80
pH			2 – 7
COD	EPA 410.4	mgO ₂ /l	≥ 250.000

Dette caratteristiche devono essere verificate prima di ogni carico in uscita, prelevando un campione dal serbatoio S25

Inoltre annualmente dovrà essere effettuata verifica di qualità che attesti che il campione, rispondente alle caratteristiche da verifiche analitiche di cui sopra, soddisfi i seguenti requisiti:

Parametro	Metodo analitico	Valori limite
Pronta degradabilità	OECD 301C	$\geq 45\%$
Potenzialità di produzione di metano (BMP)	UNI EN ISO 11734-2004	$\geq 75 \text{ m}^3 \text{ CH}_4/\text{ton tq}$ $\geq 360 \text{ ml CH}_4/\text{g SV}$

4.5.4 Condizioni per la caratterizzazione degli End of Waste

Affinché un prodotto del ciclo di lavorazione dello stabilimento rientri nella definizione di End of Waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) Dovrà essere garantita la tracciabilità documentale dell'impiego definitivo dei prodotti, con la dicitura espressa ed esplicita da indicare nei documenti di trasporto e nei documenti commerciali: "Prodotto da recupero rifiuti ad uso vincolato per la produzione di biogas" nel caso dei fanghi e "Prodotto da lavorazione sottoprodotti e/o recupero rifiuti ad uso vincolato per la produzione di biodiesel o produzione energetica o destinato ad essere impiegato nelle industrie chimiche" nel caso delle oleine.
- b) Il gestore è tenuto alla conservazione della quarta copia della bolla di consegna all'impianto di destino, con firma del destinatario finale.
- c) Presso l'impianto dovranno essere sempre a disposizione delle autorità di controllo i titoli autorizzativi degli impianti di destino e gli esiti delle verifiche (documentali e analitiche) comprovanti il rispetto delle caratteristiche tecniche, chimico/fisiche e prestazionali strettamente connesse alla destinazione d'uso definite nel presente provvedimento.

4.6 Aria

4.6.1 Quadro dei limiti

1. La Ditta dovrà contenere l'emissione E1, derivante dal funzionamento di uno dei due generatori di vapore utilizzati alternativamente nel ciclo produttivo, aventi potenzialità pari a 3,45 MW cadauno ed alimentazione a gas metano, entro i seguenti limiti (riferiti a 0°C e 1013 hPa e al 3% di O₂):

ossidi di azoto (espressi come NO_x) : 350 mg/m³ (ridotto a 250 mg/Nm³ a partire dal 1° gennaio 2030)
 polveri : 5 mg/Nm³ (a partire dal 1° gennaio 2030)

2. La Ditta dovrà contenere l'emissione E3, derivante dal post combustore asservito all'impianto di trattamento residui di raffinazione ed esterificazione entro i limiti di seguito indicati: (riferiti a 0°C e 1013 hPa):

Portata: 500 Nm³/h
 COT: 20 mg/Nm³
 Ossidi di azoto (espressi come NO_x): 350 mg/Nm³
 CO: 100 mg/Nm³
 Efficienza di abbattimento: > 90% (*)

(*) il rispetto dell'efficienza di abbattimento > 90% entra in vigore ogni qualvolta il post combustore entra nella fase di regime, cioè quando la temperatura all'interno dei reattori di esterificazione ed essiccazione risulta essere pari ad almeno 120 °C

Si riassume nella tabella seguente

sigla emissione	origine	tipologia inquinanti	limiti ⁽¹⁾
E1	Generatore di vapore	Nox polveri	350 mg/m ³ ⁽¹⁾ 5 mg/Nm ³ ⁽²⁾
E3	Post combustore	Portata COT NOx CO Efficienza di abbattimento	500 Nm ³ /h 20 mg/Nm ³ 350 mg/Nm ³ ⁽¹⁾ 100 mg/Nm ³ >90% ⁽³⁾

(1) 250 mg/m³ a partire del 1° gennaio 2030

(2) Limite applicato a partire dal 1° gennaio 2030

(3) il rispetto dell'efficienza di abbattimento > 90% entra in vigore ogni qualvolta il post combustore entra nella fase di regime, cioè quando la temperatura all'interno dei reattori di esterificazione ed essiccazione risulta essere pari ad almeno 120 °C.

4.6.2 Quadro dei monitoraggi

La Ditta dovrà effettuare nel corso dell'anno solare (01.01 – 31.12) controlli analitici all'emissione **E1** (generatore di vapore) con frequenza biennale ed all'emissione **E3** (post combustore) con frequenza annuale, per la determinazione dei seguenti parametri analitici:

E1 (generatore di vapore)

determinazione del valore di portata
 determinazione degli ossidi di azoto (espressi come NO_x)

E3 (post combustore)

determinazione del valore di portata
 determinazione a valle delle sostanze organiche volatili (da esprimersi come COT)
 determinazione a valle degli ossidi di azoto (espressi come NO_x)

determinazione a valle dell'ossido di carbonio

e comunque secondo quanto prescritto nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato 6).

A tale proposito la Ditta dovrà comunicare all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, **con almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare tali autocontrolli, per consentire l'eventuale presenza delle strutture tecniche di controllo.

Gli esiti dei controlli dovranno essere inseriti all'interno della relazione annuale sul Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà essere inviata **entro il 31 maggio** dell'anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli. Nei referti relativi ad E1 dovrà essere indicato quale generatore di vapore era in funzione all'atto dei controlli analitici. Per l'emissione E3 dovranno essere indicati i macchinari in funzione all'atto dell'esecuzione dei prelievi.

4.6.3 Quadro delle prescrizioni

1. Con riferimento a quanto stabilito dalle Bat Conclusion 902/2016, ed in particolare dalle BAT 20 e 6 in materia di emissioni odorigene, il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio del presente Provvedimento di riesame, dovrà predisporre una procedura di gestione di eventuali esposti/ eventi anomali riguardanti problematiche odorigene, che preveda almeno l'analisi dell'evento, la individuazione della sorgente odorigena, la ricerca di eventuali cause e di eventuali migliorie impiantistiche per prevenire la problematica riscontrata; al perdurare di disagi di natura odorigena il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione degli odori conformemente a quanto disposto dalla BAT 20 e da eventuali prescrizioni regionali in merito
2. Entro 18 mesi dal rilascio del presente Provvedimento di riesame il Gestore, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 294 del D.Lgs. 152/2006, dovrà dotare le caldaie afferenti all'emissione E1 esistenti di un sistema di controllo della combustione, che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, o provvedere ad una loro totale sostituzione con impianti nuovi già dotati di tale sistema; tali sistemi di misurazione finalizzati alla ottimizzazione della combustione (Es. misuratori di T, misuratori di ossigeno) dovranno essere periodicamente tarati, secondo le indicazioni della casa costruttrice, al fine di mantenere un elevato livello di affidabilità del dato misurato
3. I due generatori di vapore alimentati a gas metano aventi ognuno potenzialità pari a 3,45 MW non potranno mai essere impiegati contemporaneamente ma solo alternativamente.
4. Il Gestore dovrà notificare con anticipo le tempistiche di una eventuale sostituzione delle caldaie afferenti all'emissione E1.
5. In caso di una sostituzione degli impianti di cui al precedente punto 4), almeno 15 giorni prima della messa in esercizio del nuovo impianto, dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Campomorone ed all'ARPAL
6. In caso di una sostituzione degli impianti di cui al precedente punto 4), il Gestore, entro 15 giorni dalla messa in esercizio del nuovo impianto, dovrà mettere a regime i suddetti impianti e, nei successivi 10 giorni, sottoporli a collaudo analitico per la determinazione dei seguenti parametri: (da esprimersi in m^3/h a $0^\circ C$ e $1013 hPa$):
 - determinazione del valore di portata.
 - determinazione delle polveri;
 - determinazione degli ossidi di azoto (espressi come Nox).
7. Tali valori dovranno rispettare i limiti dei medi impianti di combustione nuovi indicati al punto 1.3, Parte III dell'Allegato I del D. Lgs.152/2006 (Polveri $5 mg/Nm^3$; NOx $100 mg/Nm^3$)
8. I campionamenti all'emissione di cui al precedente punto 8) dovranno essere effettuati nelle condizioni più gravose di esercizio e l'actamento delle caratteristiche delle emissioni dovrà avvenire mediante rilevamento analitico sperimentale da effettuarsi adottando le seguenti metodologie:

Manuale UNICHIM 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI EN ISO 16911-1 :2013	Emissione da sorgente fissa. Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: metodo di riferimento manuale
Norma UNI EN 136284-1:2017	Emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione

9. L'utilizzo di metodi alternativi a quelli indicati nel precedente punto dovrà essere preventivamente concordato con la Città Metropolitana di Genova prima dello svolgimento di qualunque attività di controllo
10. Entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei prelievi analitici di cui al precedente punto 9), il Gestore dovrà inviare alla Città Metropolitana di Genova e ad ARPAL i referti analitici del collaudo stesso.
11. I condotti di espulsione dei fumi originanti le emissioni E1 ed E3 devono essere conformi a quanto indicato nella norma UNI EN 15259:2008.
12. Il punto di emissione E1 (generatore di vapore) deve essere a tetto del capannone.
13. La Ditta dovrà effettuare nel corso di ogni anno solare (01.01 – 31.12) controlli analitici alle emissioni **E1** (generatore di vapore) e **E3** (post combustore) secondo quanto prescritto all'Allegato Piano di Monitoraggio e controllo. A tale proposito la Ditta dovrà comunicare all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, **con almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare tali autocontrolli, per consentire l'eventuale presenza delle strutture tecniche di controllo.
14. Gli esiti dei controlli di cui al precedente punto dovranno essere inseriti all'interno della relazione annuale sul Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà essere inviata a Città Metropolitana e ad ARPAL **entro il 31 maggio** dell'anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli. Nei referti relativi ad E1 dovrà essere indicato quale generatore di vapore era in funzione all'atto dei controlli analitici. Per l'emissione E3 dovranno essere indicati i macchinari in funzione all'atto dell'esecuzione dei prelievi.
15. Al post combustore originante E3 dovranno essere sempre collettati i seguenti apparecchi:
 - 2 esterificatori (R3a e R3b);
 - 2 omogeneizzatori (R4 e R5)
 - Pompa a vuoto ad anello liquido
 - Pompa a vuoto a secco
 - 8 decantatori statici (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8,
 - Serbatoi S6, S7, S11, S12, S25;
 - Serbatoi S40, S41, S42, S43, S44
16. In caso di disservizio ai sistemi di aspirazione e/o filtrazione asserviti all'emissione E3, le lavorazioni a monte dovranno essere immediatamente sospese e non potranno essere riprese fino all'avvenuto ripristino dei sopra indicati sistemi di aspirazione/depurazione. In ogni caso non potranno essere realizzati condotti di by pass dei sistemi di filtrazione asserviti ad E3.
17. Le operazioni di trattamento dei residui di raffinazione originanti l'emissione E3 potranno iniziare solo quando la temperatura della camera di combustione sarà pari ad almeno 750°C. Il valore di temperatura della camera di combustione non potrà scendere di norma sotto i 750 °C per tutta la durata delle lavorazioni originanti E3. Eventuali discese del valore di temperatura sopra indicato (che in ogni caso non potrà essere superiore a 100 gradi) sono tuttavia consentite per un tempo massimo di 5 minuti. La ditta dovrà essere in grado di fornire – in occasione di verifiche da parte degli enti di controllo – le motivazioni dell'eventuale calo del valore di temperatura di 750°C.
18. I valori di temperatura della camera di combustione dovranno essere annotati su apposito sistema di registrazione in continuo ed i relativi dati puntuali dovranno essere conservati presso lo stabilimento per almeno 3 anni dall'ultima registrazione per gli eventuali controlli da parte degli enti competenti. Il sistema automatico di registrazione della temperatura della camera di combustione originante E3 dovrà essere sempre mantenuto perfettamente funzionante, datato ed in orario.
19. Il sistema di controllo della temperatura nella camera di combustione originante E3 dovrà essere sottoposto a taratura annuale.
20. La Ditta dovrà sottoporre i bruciatori dei generatori di vapore originanti l'emissione E1 a manutenzione ordinaria come indicato dal costruttore.
21. Gli esiti delle manutenzioni periodiche ai sistemi di depurazione indicati ai precedenti punti 17) e 18), nonché indicazioni in merito ad eventuali disservizi occorsi agli stessi, dovranno essere annotati su un registro che dovrà essere preventivamente vistato dalla Città Metropolitana di Genova entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento autorizzativo. Il suddetto registro dovrà essere conservato presso lo stabilimento per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e messo a

disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

22. I serbatoi 13,14 e 15 potranno essere utilizzati esclusivamente per contenere e raffreddare gli eventuali sfiati dei reattori
23. Gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio della soda e dell'acido solforico dovranno essere dotati di guardia idraulica.

4.7 Acqua

Per il comparto acque la Decisione di Esecuzione UE 2016/902 comporta variazioni nel monitoraggio di parametri e inquinanti e l'introduzione di una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue basata su un inventario dei flussi delle stesse all'interno dell'impianto. Le relative BAT 2, BAT 3, BAT4, BAT 7, BAT 8, BAT 10 indicate alla Decisione di Esecuzione sono alla base delle prescrizioni introdotte per il comparto acque.

In aderenza alla BAT 2 si prescrive che il Gestore, nell'ambito del sistema di gestione ambientale già in uso, un inventario delle acque reflue come definito nella Sezione Prescrizioni di ordine generale dell'Allegato 4 Limiti e Prescrizioni.

I livelli di emissione associati alla BAT di cui alle tabelle seguenti

Tabella 1 – BAT AEL per le emissioni dirette di TOC, COD e TSS in corpo idrico recettore

Tabella 2 – BAT AEL per le emissioni dirette di nutrienti in corpo idrico recettore

Tabella 1 – BAT AEL per le emissioni dirette di AOX e metalli in corpo idrico recettore

del paragrafo 3 della Decisione 2016/902, non sono applicabili in quanto le emissioni non superano le soglie indicate per l'applicabilità dei limiti ivi definiti. Pertanto, il quadro dei limiti resta quello definito dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

4.7.1 Quadro degli scarichi

Le uniche acque scaricate nel Torrente Verde sono le acque di raffreddamento (SP1) e di dilavamento piazzali (SP2). Tutte le altre acque reflue recapitano in pubblica fognatura (scarico SP4 e S2).

Acque di raffreddamento

Per il raffreddamento vengono prelevate acque direttamente dal Torrente Verde ed inviate in una vasca di accumulo della capacità di circa 60 m³. tali acque vengono utilizzate nel processo produttivo esclusivamente per il raffreddamento e non vengono mai a contatto con i materiali trattati.

Il ciclo produttivo dell'Azienda si articola su 5 giorni la settimana a ciclo continuo per 24 ore giornaliere.

Le acque di raffreddamento hanno una portata media di circa 30 m³/h per 24 ore di lavoro giornaliero.

L'acqua, prelevata dal Torrente Verde, viene immessa in 3 distinti scambiatori di calore e successivamente scaricata in corpo idrico superficiale.

Il sistema di produzione di acqua ultra pura è costituito da un impianto ad osmosi inversa e originerà uno scarico di acque di lavaggio delle membrane avente un portata pari a circa 4 m³ nell'arco di 24 ore e caratterizzate da un contenuto di sali leggermente superiore a quello dell'acqua di partenza.

Le acque prodotte dall'impianto ad osmosi inversa vengono raccolte in una vasca di accumulo di 40 m³ circa ed impiegate per il raffreddamento dei circuiti della caldaia alimentata con olio diatermico e/o utilizzate nei classici impianti di raffreddamento.

Le acque derivanti dai controlavaggio delle membrane dell'impianto a osmosi inversa, considerate le loro caratteristiche, saranno utilizzate sugli scambiatori di calore e successivamente convogliate allo scarico finale unitamente a tutte le altre acque di raffreddamento.

Tutte le acque di raffreddamento derivanti dai vari impianti di produzione e/servizio vengono riunite in un'unica tubazione che le convoglia in una vasca di raccolta della capacità di circa 10 m³. Dalla vasca in parola le acque di raffreddamento, mediante scarico di troppo pieno, vengono scaricate direttamente nel corpo recettore.

Il campionamento delle acque può essere effettuato direttamente dal pozzetto di ispezione posizionato lungo la tubazione di scarico al Torrente Verde.

Sulla vasca di raccolta delle acque di raffreddamento è stata installata una apposita valvola di scarico che, in caso si ravvisi di rischio di una contaminazione delle stesse acque a causa di un disservizio, consente di bloccare il flusso delle stesse allo scarico nel Torrente Verde e deviarle nella fossa trappola per il trattamento di depurazione.

Il volume della fossa trappola risulta di 42 m³. Essa, pertanto, assicura un tempo di ritenzione uguale o inferiore ad un'ora, visto che la portata delle acque media è di 30 m³/h e quella massima di 60 m³/h.

Le acque di raffreddamento sono ad una pressione superiore a quelle dei reattori, e in caso di rottura dei serpentine l'impianto viene allagato e immediatamente attivata una procedura che ferma il processo produttivo.

Acque di dilavamento piazzali

L'area antistante gli uffici, adibita a parcheggio, non è interessata da sversamenti di sostanze inquinanti.

La zona del piazzale soggetta a sversamenti, compresi i bacini di contenimento delle materie prime e dei prodotti è pari a circa 1500 m².

Le piattaforme su cui poggiano i vari silos sono impermeabilizzate con una battuta di cemento e perimetrate con un muretto al fine di evitare l'immissione di acque meteoriche nella zona sottostante i serbatoi.

I bacini di contenimento sono muniti di uno scarico di fondo da utilizzarsi per operazioni di svuotamento degli stessi dalle acque meteoriche e a seguito di eventuali sversamenti accidentali.

Per quanto riguarda eventuali perdite di liquidi dai capannoni dove si svolgono i processi produttivi; in corrispondenza delle entrate sono collocate delle canalette che convogliano eventuali liquidi ai tombini di raccolta delle acque meteoriche. Inoltre nella parte interna delle entrate è posto un piccolo rialzo al fine di evitare che le acque meteoriche possano comunque entrare nei capannoni.

Le acque meteoriche sono convogliate nella fossa trappola e di qui scaricate nel torrente Verde.

La fossa trappola presenta un volume complessivo pari a circa 42 m³ ed è formata da quattro setti di separazione che consentono la decantazione delle sostanze solide e la separazione delle sostanze oleose.

Il campionamento delle acque di scarico è possibile mediante pozzetto fiscale posizionato all'imbocco della tubazione di scarico.

All'interno del reparto di produzione è stata realizzata una vasca di contenimento stagna interrata, atta alla raccolta e contenimento di eventuali sversamenti accidentali di sostanze oleose e materie prime. I reflui raccolti verranno periodicamente smaltiti come rifiuti.

Presso l'insediamento in oggetto è inoltre presente di un impianto di distribuzione carburante utilizzato per il rifornimento dei mezzi aziendali e rientrante nell'ambito di applicazione di cui all'art. 7 lett. b) del R.R. 10 luglio 2009 n°4 e per il quale è agli atti il "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio" (prot. n. 0035417 del 22.03.2010) unitamente alle superfici scolanti (1500 m²) sulle quali, in ragione delle attività svolte, vi sia il rischio di contaminazione delle acque di pioggia e di lavaggio. Sono state escluse le aree dove non sussiste il rischio di contaminazione delle acque piovane e le zone verdi.

Il distributore di carburante (gasolio) consiste in un serbatoio fuori terra integrato di pistola erogatrice e dotato di pensilina di copertura e ghiotta di contenimento di eventuali perdite e/o gocciolamenti.

L'operazione di distribuzione carburante con pistola erogatrice avviene su una superficie che in relazione al mezzo da rifornire ed al suo posizionamento è compresa in circa 15 m² ed è completamente pavimentata in cemento.

L'impianto di distributore carburante sopra citato è stato posizionato su un'area dello stabilimento le cui superfici scolanti sono già dotate di sistema di regimazione, convogliamento e trattamento delle acque di pioggia.

Le superfici scolanti oggetto del Piano di Prevenzione e Gestione sono dotate di pavimentazione impermeabile con battuto di calcestruzzo e pendenze che convogliano le acque di dilavamento alla fossa trappola.

La pulizia dell'area del distributore dovrà essere controllata giornalmente e pulita con materiale assorbente in caso di sversamenti accidentali significativi.

Lo scarico delle acque reflue industriali viene identificato con la sigla S1 e recapita nel Torrente Verde alle coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga: Latitudine Nord 4.929.950 e Longitudine Est 1.490.040.

Le acque reflue industriali autorizzate a recapitare in pubblica fognatura sono generate dal processo produttivo svolto nell'impianto di trattamento dei rifiuti costituiti da residui di raffinazione nonché dalle acque di lavaggio dei fumi provenienti dallo scrubber, ove avviene il pretrattamento degli stessi prima dell'invio al postcombustore.

Per il comparto acque la Decisione di Esecuzione UE 2016/902 comporta variazioni nel monitoraggio di parametri e inquinanti e l'introduzione di una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue

basata su un inventario dei flussi delle stesse all'interno dell'impianto. Le relative BAT 2, BAT 3, BAT4, BAT 7, BAT 8, BAT 10 indicate alla Decisione di Esecuzione sono alla base delle prescrizioni introdotte per il comparto acque.

In aderenza alla BAT 2 si prescrive che il Gestore, nell'ambito del sistema di gestione ambientale già in uso, un inventario delle acque reflue come definito nella Sezione Prescrizioni di ordine generale dell'Allegato 4 Limiti e Prescrizioni.

I livelli di emissione associati alla BAT di cui alle tabelle seguenti

Tabella 1 – BAT AEL per le emissioni dirette di TOC, COD e TSS in corpo idrico recettore

Tabella 2 – BAT AEL per le emissioni dirette di nutrienti in corpo idrico recettore

Tabella 1 – BAT AEL per le emissioni dirette di AOX e metalli in corpo idrico recettore

del paragrafo 3 della Decisione 2016/902, non sono applicabili in quanto le emissioni non superano le soglie indicate per l'applicabilità dei limiti ivi definiti. Pertanto, il quadro dei limiti resta quello definito dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

4.7.2 Quadro dei Limiti

Lo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'insediamento produttivo sito in Via Isoverde, 1 nel Comune di Campomorone, ed avente recapito nel Torrente Verde dovrà rispettare i limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Lo scarico in pubblica fognatura - ai sensi della parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - delle acque reflue industriali costituito:

- dalle acque di condensa provenienti dallo scambiatore, prodotte dalla condensazione del vapore generato nel processo di distillazione della fase acquosa separata dopo trattamento con acido solforico dei residui di raffinazione degli oli vegetali (fase a) e neutralizzata;
- dalle acque di lavaggio provenienti dallo scrubber;

per un quantitativo presunto di circa 9.400 mc/anno, è tenuto al rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006.

4.7.3 Quadro dei monitoraggi

A Scarico in corpo idrico superficiale (Torrente Verde)

In aderenza a quanto stabilito alla BAT 3 e alla BAT 4 si stabilisce il seguente quadro dei monitoraggi.

La ditta dovrà provvedere all'esecuzione del monitoraggio in continuo allo scarico delle acque di raffreddamento (SP1) dei seguenti parametri: portata, pH, T.

La ditta dovrà provvedere all'esecuzione del monitoraggio allo scarico delle acque di dilavamento (SP2) dei seguenti parametri: portata, pH, conducibilità e dei seguenti inquinanti: COD, TSS e grassi e oli animali/vegetali. Il monitoraggio andrà eseguito ad ogni scarico.

parametro	metodica	frequenza
portata, pH e Temperatura		In continuo
COD	APAT IRSA CNR 29/03 Met. 5130	Ad ogni scarico
TSS	EN 872	
Grassi ed oli animali e vegetali	APAT IRSA CNR 29/03 Met. 5160B1+5160B3	

Il campionamento deve avvenire al primo scarico nell'arco di tre mesi, ossia trimestralmente la prima volta che si attiva lo scarico delle acque meteoriche, in caso non fosse presente personale al verificarsi dell'evento, la mattina successiva un campione sarà prelevato dall'ultimo setto della vasca trappola. Dovrà essere definita e inserita nel sistema di gestione dei flussi una procedura interna, istruendo adeguatamente il personale per effettuare il prelievo. Il campione sarà inviato successivamente in laboratorio per l'analisi.

I risultati dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana e ad ARPAL con cadenza annuale, entro il 31/05. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR.

B Scarico in pubblica fognatura

Dovranno essere eseguite analisi di controllo sullo scarico costituito dalle acque reflue industriali provenienti dal distillatore e dallo scrubber, nel pozzetto di campionamento individuato dalla sigla SP3, con modalità e frequenza indicate relativamente ai seguenti parametri e inquinanti:

parametro	metodica	frequenza
portata, pH e Temperatura		In continuo
BOD ₅	APHA 5210B	Trimestrale
COD	APAT IRSA CNR 29/03 Met. 5130	
TSS	EN 872	
Grassi ed oli animali e vegetali	APAT IRSA CNR 29/03 Met. 5160B1+5160B3	
Tensioattivi Totali		Annuale
Metalli	EN ISO 11885 EN ISO 15586 EN ISO 17294-2	
Idrocarburi totali,	EN 9377-2	

Il Gestore potrà garantire le frequenze indicate anche facendo ricorso alle analisi periodicamente effettuate dal Gestore della rete idrica (Iren Acqua). Il Gestore dell'impianto dovrà eseguire almeno una analisi annuale in proprio. Qualora Iren Acqua riducesse le frequenze delle analisi, ALSO dovrà integrare con altri campionamenti per raggiungere le frequenze prescritte.

I dati del gestore di rete saranno comunque fatti propri da ALSO, saranno inseriti nel report annuale, analizzati e commentati per definire l'andamento dello scarico.

Analisi, operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere eseguite con le metodiche indicate sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore. Modalità di campionamento e analisi differenti dovranno essere giustificate.

I referti analitici - corredati da un *verbale di campionamento* che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l'indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l'appartenenza al proprio ordine professionale e i metodi analitici utilizzati;

Le prescrizioni di cui sopra relative ai monitoraggi sono meglio definite nelle tabelle relative alle emissioni in acqua (punto 1.3 dell'ALLEGATO PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO)

4.7.4 Quadro delle prescrizioni

A Scarico in corpo idrico superficiale (Torrente Verde)

1. L'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza.
2. In caso di disservizio tale che si ravvisi il rischio di una contaminazione delle acque di raffreddamento, dovrà essere bloccato il loro deflusso ed esse dovranno essere deviate nella fossa trappola attraverso lo scarico di by-pass.
3. I disservizi e le operazioni effettuate per chiudere lo scarico delle acque di raffreddamento e la messa in funzione della tubazione di by-pass, e il ripristino delle condizioni normali di esercizio dovranno essere annotate, con l'indicazione della data e dell'ora, sul quaderno di registrazione dati e manutenzione dello scarico.
4. Il misuratore di portata in ingresso al sistema di raffreddamento dovrà essere mantenuto in funzione e perfettamente efficiente.
5. Nel caso di insediamento produttivo non presidiato il circuito di tutte le acque di raffreddamento deve essere chiuso.
6. Durante il periodo invernale, in caso di basse temperature, al fine di evitare il congelamento dell'acqua di raffreddamento nelle tubazioni, sarà possibile attivare il by-pass che convoglia l'acqua della vasca di accumulo direttamente allo scarico a fiume, escludendo ogni impianto e/o tubazione presente all'interno dei fabbricati.
7. L'attivazione della tubazione di by-pass di cui al punto precedente dovrà essere registrata sul quaderno di manutenzione impianto e registrazione dati di cui all'art. 11 punto 5 della l.r. 43/95, ed inoltre dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova ed all'ARPAL Dipartimento Provinciale di Genova;

8. I muretti perimetrali e di contenimento dei silos e serbatoi dovranno essere mantenuti integri ed efficienti, così come la tubatura di fondo per operazioni di scarico di emergenza dal bacino di contenimento.
9. L'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente.
10. La superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate.
11. Le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.).
12. La fossa trappola dovrà essere periodicamente sottoposta ad operazioni di pulizia mediante asportazione dei materiali sedimentati sul fondo e delle sostanze oleose stratificate in superficie al fine di consentire sempre una buona efficienza di depurazione.
13. Eventuali sversamenti accidentali di carburante durante le operazioni di rifornimento dei mezzi, dovranno essere prontamente rimossi mediante l'impiego di materiali assorbenti. I rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere periodicamente smaltiti in osservanza della normativa vigente in materia.
14. I valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
15. I pozzetti di campionamento in uscita dalla fossa trappola e dalla vasca delle acque di raffreddamento dovranno essere realizzati in modo tale da consentire il campionamento delle acque anche durante i periodi in cui gli scarichi non siano attivi.
16. Per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Provincia di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;
17. Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore.
18. Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e gli scarichi per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
19. Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 43/95, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:
 - data e ora di disservizi dell'impianto;
 - periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
 - manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui (pulizia fossa trappola, pulizia dei sistemi di raccolta acque,);
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
 - quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del provvedimento.
20. Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.
21. Dovrà essere effettuata campagna di monitoraggio della durata di 3 mesi del parametro temperatura in ingresso e uscita allo scarico delle acque di raffreddamento, in sostituzione alla determinazione del gradiente termico ΔT , con inizio il 15 luglio 2020, la misura andrà effettuata nelle prime ore del pomeriggio con frequenza settimanale. Se i risultati avranno esito positivo la frequenza potrà scendere a mensile. Sulla base dei risultati del monitoraggio potranno essere rimodulate le frequenze del monitoraggio.
22. Con le medesime modalità andrà seguita anche la campagna estiva della misura del pH

B Scarico in pubblica fognatura

1. I valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
2. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
3. i pozzetti di prelievo dei campioni dovranno essere mantenuti accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo e consentire il campionamento delle acque anche durante i periodi in cui gli scarichi non siano attivi;
4. il sistema di depurazione delle acque (distillatore) dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;
5. il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della L.R. 43/1995, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:
 - data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
 - quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili, i fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico in formato .pdf ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L. R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;

6. Si prescrive inoltre:
 - che le quantità totali annue di acque reflue industriali scaricate siano comunicate alla IRETI S.p.A., secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato;
 - che in caso di cessazione degli scarichi, la ditta ne dia immediata comunicazione all'Ufficio Rifiuti Scarichi e Bonifiche della Città Metropolitana di Genova ed a IRETI S.p.A. nonché all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;
7. Si avverte che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:
 - non è consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Metropolitana. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;
 - l'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - le prescrizioni, anche maggiormente restrittive, eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
 - restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana di Genova;
 - qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo dell'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura.

4.8 Rumore

4.8.1 Quadro dei limiti

Il quadro di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dalla L. 447/1995 e dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Pertanto, l'azienda è tenuta al rispetto dei valori limite genericamente definiti, ai sensi della normativa di settore di cui sopra, per tutto il territorio in cui è insediato lo stabilimento e aree circostanti.

In relazione ai limiti di zona (per l'ambiente esterno) introdotti con le classificazioni acustiche comunali, sono da considerarsi, ai fini della presente autorizzazione, quelli vigenti al momento del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per l'individuazione della classe e dell'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dalla classificazione acustica del Comune di Campomorone.

4.8.2 Quadro dei monitoraggi

Parametro	Unità di misura	Frequenza	Modalità	Valore limite	Siti
Leq	dBA	Come individuato nel PMC oppure a seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica.	D.M. 16.03.1998 UNI 10855 UNI/TR11326	Definiti dalla classe acustica della zona in cui ricade il recettore	Come individuati nel PMC e comunque sui recettori più esposti

4.8.3 Quadro delle prescrizioni

1. L'azienda dovrà rispettare i limiti definiti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico (v. anche quadro sopra).
2. Le misure di livello acustico, effettuate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovranno essere condotte conformemente a quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio per quanto riguarda sia i siti di misura sia la frequenza di monitoraggio, fatte salve necessità di monitoraggio a seguito di eventuali modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad eventuali interventi di mitigazione acustica.).
3. Per l'esecuzione delle misure dei livelli di immissione e di emissione i riferimenti tecnici principali sono costituiti dal D.M. 16.03.1998 e dalla norma UNI 10855 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni.
4. I risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi dovranno essere corredati dalla valutazione dell'inteza dei dati stessi; per la valutazione dell'inteza i riferimenti tecnici sono dati primariamente dalle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore.
5. Nel caso vengano utilizzati anche modelli numerici per la stima della rumorosità ambientale, dovrà essere descritto il modello utilizzato e verificata la applicabilità dello stesso al contesto esaminato. Il modello, se utilizzato quale strumento diagnostico, dovrà essere calibrato in accordo con le procedure definite dalla norma UNI 11143 ed eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente si potrà fare riferimento alla letteratura tecnico-scientifica di settore.
6. In ogni caso, i risultati delle elaborazioni modellistiche di cui al punto precedente dovranno essere corredati dalla stima dell'inteza degli stessi, facendo riferimento alle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni e, secondariamente, alla letteratura tecnico-scientifica di settore.
7. L'azienda dovrà trasmettere i risultati del monitoraggio alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova entro il 31 maggio dell'anno solare immediatamente successivo all'anno di riferimento delle misure.
8. L'azienda dovrà comunicare al Comune di Campomorone, con la stessa cadenza individuata al punto precedente, i dati relativi ai controlli sulle emissioni sonore.
9. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.

10. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui al punto 1, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98, all'ARPAL ed alla Città Metropolitana di Genova, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi della vigente normativa; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.
11. Entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame, il Gestore dovrà predisporre una procedura di gestione di eventuali esposti/eventi anomali riguardanti problematiche acustiche, che preveda almeno l'analisi dell'evento, l'individuazione delle sorgenti, la ricerca delle cause e di eventuali migliorie impiantistiche/manutentive per prevenire un nuovo verificarsi della problematica riscontrata, anche ricorrendo alle tecniche descritte alla BAT 23.
12. Qualora i disagi di natura acustica dovessero ripetersi o perdurare, il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione dei rumori conformemente a quanto disposto dalla BAT 22 e da eventuali prescrizioni regionali in merito.
In particolare, tale Piano dovrà almeno prevedere:
 - i) un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
 - ii) un protocollo per il monitoraggio del rumore;
 - iii) un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;
 - iv) un programma di prevenzione e riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, misurare/valutare l'esposizione al rumore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.Le azioni da intraprendere dovranno comprendere, qualora fattibili, una, o più combinate fra loro, delle tecniche indicate alla tabella di cui alla BAT 23.
13. Le procedure di cui alle precedenti prescrizioni dovranno rientrare nel piano di gestione ambientale dell'Azienda. Gli eventi anomali dovranno essere gestiti quali non conformità cui far seguire azioni correttive alle quali l'Ente di controllo potrà, nel corso delle verifiche, accedere ed eventualmente proporre correttivi o modifiche ritenuti opportuni.

4.9 Rifiuti

4.9.1 Quadro dei rifiuti prodotti

L'attività produttiva svolta presso lo stabilimento, oltre ad eventuali rifiuti prodotti dai processi di trattamento e non classificabili come sottoprodotti, genera altri rifiuti tra i quali:

- CER 170405 ferro e acciaio: tale rifiuto deriva da attività di manutenzione e/o modifiche impianti. Il suo deposito temporaneo avviene in cassone da 10 m³, collocato sul piazzale antistante l'ingresso agli uffici. Tale rifiuto è avviato a recupero.
- CER 150106 imballaggi misti: tale rifiuto è costituito da imballaggi prevalentemente derivanti dalla raccolta dell'olio esausto. Il deposito temporaneo avviene in cassone coperto da 20 m³ collocato sul piazzale antistante l'ingresso agli uffici. Tale rifiuto viene avviato a smaltimento o a recupero.

La Also S.r.l. è stata autorizzata con Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 5921 del 05.10.2010 al recupero dei seguenti rifiuti: oli di frittura provenienti da ristorazione, residui di grassi animali ed oli vegetali provenienti dai processi delle industrie olearie in genere, fondami di grassi ed oli animali e vegetali (codici CER 020299, CER 020303, CER 020304, CER 020399, CER 200125, CER 160306).

Lo stoccaggio dei rifiuti avviene nei serbatoi esistenti, come da autorizzazione, per un tempo massimo di permanenza pari a 30 giorni.

La potenzialità massima autorizzata di trattamento dei rifiuti in ingresso all'impianto è di 200 t/g, pari a complessive 50.000 t/anno.

Tracciabilità dei rifiuti

I rifiuti entrano in stabilimento mediante autocisterne e cisternette.

La tracciabilità dei rifiuti costituiti da residui di raffinazione è garantita dalle seguenti operazioni:

- controllo dei documenti di trasporto (FIR)

- pesata del mezzo sul bilico
- campionamento carico e verifica in laboratorio della compatibilità con il ciclo produttivo
- scarico automezzo nel serbatoio di stoccaggio
- registrazione, sul registro di carico e scarico rifiuti, del FIR e dei quantitativi. Nella sezione annotazioni del registro nei movimenti di carico è indicato il serbatoio dove è stoccato il rifiuto in ingresso, mentre nella stessa sezione annotazioni, ma nel movimento di scarico è indicata la data in cui il rifiuto, di cui al relativo movimento di carico, è trasferito all'impianto di recupero.

La tracciabilità dei rifiuti costituiti da oli di frittura è garantita dalle seguenti operazioni:

- controllo dei documenti di trasporto (FIR)
- scarico automezzo nel serbatoio di stoccaggio
- registrazione, sul registro di carico e scarico rifiuti, del FIR e dei quantitativi. Nella sezione annotazioni del registro è indicato il serbatoio dove è stoccato il rifiuto in questione. Sempre nella stessa sezione è indicato lo scarico nell'impianto di recupero.

Procedura di omologa

L'Azienda ha predisposto una scheda di omologa per i rifiuti in ingresso.

La scheda riporta tra l'altro le seguenti informazioni:

- dati del produttore: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, codice fiscale, referente
- dati del rifiuto: codice , stato fisico del rifiuto, eventuali risultanze analitiche o scheda tecnica, descrizione merceologica e chimica, ciclo produttivo che ha generato il rifiuto, modalità di imballaggio, caratteristiche di pericolo, se sottoposto a regime ADR, modalità di etichettatura

Valutazione integrata dell'inquinamento

Per quel che riguarda il trattamento dei rifiuti, le migliori tecnologie disponibili (MTD) applicabili allo stabilimento sono quelle definite dalle "Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti" emanate dal Ministero dell'ambiente con D.M. 29 gennaio 2007.

Dall'esame della documentazione integrativa trasmessa dall'Azienda, le tecnologie adottate presso lo stabilimento sarebbero in linea con le MTD stabilite nel documento.

4.9.2 Quadro delle prescrizioni

1. Entro 6 mesi dal rilascio del presente atto il sistema di gestione ambientale dovrà essere integrato con un Piano gestione dei rifiuti come previsto dalla BAT 13 della Decisione di esecuzione (UE) 2016/902
2. La localizzazione dei serbatoi con relativa legenda ed elenco sono indicati nella planimetria allegata che è parte integrante del provvedimento.
3. Nell'impianto possono essere recuperate le seguenti tipologie di rifiuti:
 - CER 020299 rifiuti non specificati altrimenti;
 - CER 020303 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solventi;
 - CER 020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
 - CER 020399 rifiuti non specificati altrimenti;
 - CER 020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 - CER 020602 rifiuti legati all'impiego di conservanti
 - CER 020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
 - CER 160306 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305

CER 161002	soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001
CER 161004	concentrati acquosi diversi da quelli di cui alla voce 161003
CER 020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
CER 020302	rifiuti legati all'impiego di conservanti
CER 020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
CER 020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
CER 190605	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
CER 190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
CER 200125	oli e grassi commestibili;
CER 200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125

4. I rifiuti "non specificati altrimenti" individuati dal codice che termina con la cifra 99, dovranno essere descritti con maggior dettaglio, sia sul registro di carico e scarico rifiuti sia sui formulari di trasporto rifiuti, nello spazio "annotazioni".
5. I rifiuti in ingresso all'impianto, in attesa di trattamento, devono essere stoccati nei seguenti serbatoi:
 - n.1 serbatoio (OF), capacità 25 m³ (olio fritto)
 - n.2 serbatoi (S6 e S7), capacità di 70 m³ cad;
 - n.2 serbatoi (S11 e S12), capacità di 60 m³ cad;
 - n.3 serbatoi (S30, S31 e S32), capacità di 78 m³ cad;
 - n. 1 serbatoio da 3 m³ in vasca raccolta capacità max deposito
6. La capacità massima di stoccaggio per i rifiuti in ingresso non potrà superare i **522 m³**. Non sono considerati stoccaggi i serbatoi di alimentazione dell'impianto di recupero.
7. I rifiuti per i quali non è autorizzato il deposito preliminare devono essere gestiti con le modalità del deposito temporaneo di cui alla lettera bb), comma 1, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006.
8. Le aree di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi devono essere chiaramente distinte e separate da quelle adibite allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi.
9. Tutti i rifiuti classificati come pericolosi devono essere stoccati al coperto o all'interno di cassoni chiusi e stagni.
10. E' vietato lo stoccaggio dei rifiuti al di fuori delle aree autorizzate indicate in planimetria.
11. Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere individuate con opportuni dispositivi (cartelli, etichette, targhe, segnaletica orizzontale ecc.) ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi con i relativi codici CER, lo stato fisico, la pericolosità dei rifiuti stoccati, le norme per la manipolazione dei rifiuti pericolosi e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo o per l'ambiente.
12. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta adeguata etichettatura riportante il e per i rifiuti pericolosi l'etichettatura deve essere conforme alle norme vigenti in materia di sostanze pericolose.
13. Deve essere garantita una chiara distinzione tra gli stoccaggi dei rifiuti destinati a recupero, dei rifiuti prodotti da avviare a recupero e/o smaltimento, dei sottoprodotti e dei materiali suscettibili di riutilizzo nel ciclo produttivo, delle materie prime.
14. Deve essere garantita una chiara distinzione tra i serbatoi adibiti a stoccaggio rifiuti e sottoprodotti, da avviare a recupero nel ciclo produttivo.
15. I rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Dove possibile dovrà essere privilegiato l'avvio a recupero degli stessi.
16. La potenzialità massima autorizzata di trattamento dei rifiuti in ingresso all'impianto è di **200 t/g**.
17. Il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti da trattare, in entrata all'impianto, potrà essere al massimo di **30 giorni**;

18. I bacini di contenimento dei serbatoi devono essere mantenuti sgombri dalla presenza di qualsivoglia tipo di materiale in deposito e la pavimentazione degli stessi deve essere mantenuta integra a garanzia di impermeabilizzazione ed effettiva raccolta di eventuali perdite.
19. La verifica della tenuta idraulica dei serbatoi dovrà essere effettuata secondo le modalità e le frequenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).
20. I rifiuti incompatibili in quanto suscettibili di dar luogo a reazioni pericolose con sviluppo di sostanze esplosive, infiammabili e/o tossiche devono essere stoccati in sacchi/contenitori distinti per evitare ogni forma di contatto diretto tra loro.
21. Per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere utilizzati contenitori con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche del rifiuto stesso.
22. I contenitori mobili non possono essere accatastati su più di tre livelli e deve comunque essere garantito lo spazio sufficiente a consentire le ispezioni su tutti i lati.
23. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuarsi sempre in condizioni di sicurezza, devono:
 - essere effettuati in modo tale da non modificarne le caratteristiche e non comprometterne il successivo recupero;
 - evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;
 - rispettare le norme igienico – sanitarie;
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.
24. L'Azienda deve provvedere a mantenere integra la pavimentazione delle aree interessate dal movimento dei mezzi operativi di conferimento e/o di movimento interno dei rifiuti al fine di garantire la salvaguardia delle acque di falda e/o recettori superficiali limitrofi e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti.
25. Eventuali spandimenti accidentali di rifiuti liquidi dovranno essere assorbiti con prodotti specifici ad alto assorbimento (la cui presenza deve essere sempre garantita all'interno dell'impianto). I rifiuti prodotti da tali interventi dovranno essere avviati a smaltimento unitamente ai rifiuti di tipologia corrispondente.
26. In caso di cambiamento del responsabile tecnico dell'impianto dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova allegando la lettera di accettazione dell'incarico firmata dal nuovo responsabile.
27. Per quanto riguarda la gestione dei sottoprodotti l'Azienda ha l'onere di documentare e dimostrare in fase di controllo la sussistenza di tutti i presupposti per legittimare l'esenzione dalla normativa vigente in materia di rifiuti conformemente a quanto indicato all'art. 184-bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Impianto produzione di energia elettrica (*)

28. Oltre a materie prime, nell'impianto di cogenerazione potranno essere utilizzate le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. CER 02.02.99 rifiuti non specificati altrimenti;
 - b. CER 02.03.03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solventi;
 - c. CER 02.03.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
 - d. CER 02.03.9 rifiuti non specificati altrimenti;
 - e. CER 20.01.25 oli e grassi commestibili;
29. Potrà essere utilizzato nell'impianto un quantitativo massimo di rifiuti pari a **10 t/g**.
30. I rifiuti utilizzati dovranno essere stoccati nei serbatoi presenti nell'impianto e destinati allo stoccaggio di rifiuti.

Rifiuti in ingresso

31. I rifiuti potranno essere conferiti accettati dall'impianto solo dopo aver superato l'iter di omologa. La scheda di omologa dovrà, di norma, riportare le seguenti informazioni:
- dati del produttore: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, codice fiscale, eventuali iscrizioni/autorizzazioni
 - dati del rifiuto: codice, descrizione (stato fisico, colore, odore), modalità di imballaggio, eventuale caratterizzazione analitica, ciclo produttivo che lo ha generato, operazione di recupero/smaltimento a cui è destinato, eventuali caratteristiche di pericolo, eventuali precauzioni per il personale dell'impianto, modalità di etichettatura e, se sottoposto a regime ADR, il numero ONU.
32. La scheda di omologa dovrà essere firmata dal produttore dei rifiuti ed essere corredata da:
- a. analisi chimica di caratterizzazione per i rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio, finalizzata ad escludere la pericolosità del rifiuto;
 - b. in alternativa al punto a), per i rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio che presentino caratteristiche morfologiche disomogenee e/o per i quali risulti poco significativo o tecnicamente impossibile effettuare campionamento rappresentativo ed analisi chimica (es. rottami ferrosi, imballaggi), questa potrà essere sostituita da un'analisi merceologica di caratterizzazione. Detta analisi dovrà contenere una descrizione di dettaglio dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla non pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi;
 - c. scheda di sicurezza (in luogo dell'analisi) in caso di prodotti chimici integri. Sono esclusi dalle analisi di classificazione i rifiuti sanitari a rischio infettivo
 - d. per i rifiuti pericolosi, adeguata documentazione a dimostrazione della corretta attribuzione delle classi di pericolo conformemente a quanto disposto dal Regolamento 18 dicembre 2014 n. 1357/2014/UE.
33. L'omologa deve essere effettuata per ogni primo conferimento di rifiuti e rinnovata annualmente per i conferitori abituali, mentre dovrà essere effettuata ad ogni conferimento per i conferitori occasionali (definiti come quei soggetti che conferiscono rifiuti all'impianto per non più di una volta all'anno). I rifiuti generati da cicli tecnologici non ben definiti e conosciuti, oppure oggetto di modifiche sostanziali del ciclo produttivo per i conferitori abituali, dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione ad ogni conferimento all'impianto. Tutte le omologhe verranno numerate e saranno conservate per 5 anni, anche solo su supporto informatico con estensione .pdf, e dovranno essere messe a disposizione delle Autorità Competenti al controllo tramite stampa o rilascio di copia informatica. Le verifiche analitiche da effettuare sui rifiuti in ingresso preventivamente al conferimento in impianto (indicate sul P.M.C., parte integrante della presente autorizzazione) possono essere svolte direttamente dal gestore preventivamente al conferimento in impianto o, in alternativa, potranno essere acquisiti dal Gestore i certificati analitici del rifiuto effettuati dal produttore, purché rispondenti alle caratteristiche richieste con la presente autorizzazione e non antecedenti ad un anno. In ogni caso tali referti dovranno essere allegati alla scheda di omologa.
34. Sono esclusi dall'obbligo di verifica analitica preventiva al ricevimento del carico in impianto (ma non dall'omologa), tutti i rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio conferiti all'impianto da un produttore in quantità annue inferiori a 2.000 kg (per ogni singolo), in un'unica o più soluzioni. In caso di superamento non programmato della soglia sopra citata di 2.000 kg dovrà essere eseguita la verifica analitica sul carico, già conferito in impianto, che ha determinato tale superamento. In attesa degli esiti delle analisi, il rifiuto dovrà essere stoccato in area dedicata e dovrà essere correttamente distinto dagli altri rifiuti e identificato da un cartello riportante la dicitura "in attesa di analisi" oppure direttamente sull'area di stoccaggio definitivo, con opportuna identificazione e con la dicitura "rifiuti in analisi", mantenendoli separati dagli altri rifiuti.
35. Per rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio derivanti sempre dalla medesima attività, anche se svolta da soggetti diversi, potrà essere valutata l'esenzione dall'obbligo di analisi finalizzate al giudizio di non pericolosità, sulla base di studi specifici che A.L.S.O. S.r.l. dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova. Tali studi dovranno contenere elementi analitici e valutativi volti ad attestare la costanza nel tempo nell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità o del giudizio di non pericolosità al medesimo rifiuto su un trend significativo di dati in termini numerici (almeno 10 analisi eseguite in un arco temporale non inferiore a 3 mesi). L'Autorità competente provvederà a dare o meno il suo assenso allo studio proposto.
36. Per tipologie di rifiuti prodotti da attività ricorrenti e con variabilità minima delle caratteristiche chimico-fisiche (ad es. pneumatici, batterie, filtri dell'aria, filtri dell'olio, oli esausti da autofficine) è possibile rimandare a schede di omologa di riferimento anche in relazione a produttori diversi a condizione che l'uniformità delle caratteristiche chimico-fisiche sia supportata da uno storico di dati analitici o in

alternativa da una caratterizzazione di base che dovrà contenere una descrizione dettagliata dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto

37. Entro il 31.10.2020 la procedura di accettabilità dei rifiuti dovrà essere integrata (e recepita nel SGA) con i seguenti elementi:
- valutazione degli impatti sull'ambiente e della salute mediante il confronto delle caratteristiche ambientali dell'EoW con quelle della materia prima che viene sostituita negli impianti di destino
 - indicazione dei valori massimi e minimi dei parametri chimico-fisici e merceologici che i rifiuti in ingresso devono presentare per poter essere ammessi al processo di recupero;
 - indicazione dei parametri critici (contaminanti) che possono inficiare il processo di recupero con indicazione, per ogni parametro, del limite in concentrazione;
 - frequenze e modalità dei controlli a campione;
 - modalità di gestione, tracciabilità e rendicontazione delle non conformità
 - definizione dei parametri di processo, con indicazione dei valori soglia, che verranno monitorati nel corso dell'attività di recupero necessari per garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali dell'EoW;
 - definizione della procedura di gestione operativa che descriva le misure da mettere in atto in caso di superamento dei valori soglia sopra definiti;
 - definizione di "lotto" per il materiale da sottoporre a campionamento per la verifica del rispetto dei parametri riportati in autorizzazione per poter essere classificato come End of Waste, indicando altresì i tempi massimi e modalità di conservazione del campione, verbali di campionamento.
38. Il certificato relativo all'analisi di caratterizzazione dei rifiuti, timbrato e firmato da Chimico iscritto all'Albo professionale, dovrà contenere almeno i seguenti elementi: l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio), verbale di campionamento redatto in conformità alla Norma UNI EN 14899, metodica di campionamento adottata, denominazione precisa del rifiuto, esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.), la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento, l'indicazione dei metodi analitici usati, i limiti di concentrazioni applicabili al caso, le frasi di rischio applicabili alle sostanze. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze si è fatto riferimento per decretare se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso.
39. Qualora non sia possibile avere un'analisi preventiva, ad es. in caso di pronto intervento, le verifiche analitiche di alcuni parametri chiave (a seconda dei casi e a mero titolo di esempio, per rifiuti liquidi: pH, COD, contenuto di acqua mediante Karl Fisher, valutazione dei sedimenti e delle sostanze surnatanti mediante centrifugazione, idrocarburi leggeri e pesanti, IPA, BTEX, metalli pesanti, etc. e per i solidi: idrocarburi leggeri e pesanti, IPA, BTEX, metalli pesanti, etc.) dovranno essere effettuate prima dello stoccaggio definitivo del rifiuto in impianto, fatta salva la possibilità di isolare il carico in un serbatoio ad hoc o nell'area denominata "rifiuti in analisi" (sia liquidi che solidi), in attesa dei risultati analitici. Al ricevimento delle analisi di ricevibilità del rifiuto da parte di A.L.S.O. S.r.l., si procederà all'omologa immediata del rifiuto. In questi casi, per i rifiuti classificabili con codici a specchio, in via precauzionale sarà sempre attribuito il codice pericoloso al momento della compilazione del formulario sul luogo di produzione. La classe di pericolosità coinciderà con quella indicata sul FIR ed attribuita dal produttore del rifiuto.
40. In ogni caso, per le situazioni inerenti interventi in emergenza e la conseguente rimozione di rifiuti derivanti da eventi accidentali da parte di A.L.S.O. S.r.l., la stessa dovrà garantire:
- a. che siano note la provenienza del rifiuto, le modalità di intervento di rimozione, le modalità di prelievo del campione ed il mantenimento in stoccaggio presso l'impianto fin tanto che non venga emesso un certificato analitico attestante le caratteristiche del rifiuto;
 - b. che venga seguita la procedura di campionamento ed analisi predisposta dall'Azienda;
 - c. che l'analisi completa ed ufficiale del rifiuto debba essere in ogni caso prodotta entro 72 ore (salvo tempistiche diverse imposte dalle metodiche analitiche utilizzate) dalla presentazione del campione al laboratorio d'analisi. Tale referto dovrà consentire di emettere l'omologa definitiva del rifiuto.
41. Il conferimento dei rifiuti presso l'impianto dovrà essere preventivamente programmato ed approvato dal Direttore Tecnico o suo delegato. Il conferimento sarà consentito solo nel rispetto di disponibilità in termini di volume di stoccaggio autorizzato.

42. I rifiuti in ingresso all'impianto possono essere conferiti come D15/R13 laddove sia prevista una fase di mero stoccaggio senza necessità di modifica dei codici CER, prima dell'avvio degli stessi a successive operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12, effettuabili presso terzi o presso il medesimo impianto di trattamento/selezione/recupero, se autorizzate.
43. I rifiuti in ingresso all'impianto devono riportare il codice operazione D13/R12 qualora non vi sia, operativamente, una fase di mero stoccaggio o se questa coincida con una fase che determini una modifica della natura del rifiuto, anche se solo potenziale (ad esempio, l'invio diretto in un serbatoio di miscelazione/separazione acqua/olio). Non rientrano in tale casistica le situazioni nelle quali il rifiuto stoccato non subisce modifiche dirette della sua natura, ma durante le quali possono comunque verificarsi limitate separazioni di fasi, non evitabili o come nel caso di pre-trattamenti finalizzati ad eliminare corpi estranei da un rifiuto (come nel caso della grigliatura dei carichi in ingresso).
44. Di norma, ad un rifiuto conferito in "R" non può essere attribuito un "D" in uscita, e viceversa, senza l'effettuazione di operazioni generanti aliquote differenti e di differente destino R/D, salvo casi eccezionali le cui motivazioni siano comprovabili con analisi chimica (laddove effettuabile per le caratteristiche merceologiche del rifiuto). In caso di impossibilità all'analisi chimica (o di variazioni operative e/o commerciali con i soggetti maltitori), dovranno essere dichiarate dal Direttore Tecnico o suo delegato le motivazioni che hanno determinato la necessità di avvio a smaltimento del rifiuto stesso, ed, eventualmente, potrà essere allegata a tale fine anche documentazione fotografica. Sia le certificazioni analitiche che la dichiarazione dovranno essere conservate presso l'impianto ed allegate al registro di carico e scarico rifiuti.
45. Prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto, all'atto di ogni conferimento, l'Azienda è tenuta a verificare la corrispondenza del rifiuto omologato mediante controllo visivo da parte di un proprio operatore.
46. le verifiche devono essere eseguite da personale con appropriato livello di formazione ed addestramento;
47. I rifiuti conferiti all'impianto al termine della giornata lavorativa potranno essere provvisoriamente stoccati in aree idonee in attesa dello stoccaggio definitivo per il solo tempo necessario a trasferirli nel sito individuato ed attrezzato allo stoccaggio nell'impianto e comunque non oltre la giornata successiva. L'area dovrà essere attrezzata allo stoccaggio e dotata di bacini di contenimento opportunamente dimensionati rispetto ai volumi depositati.
48. Ogni qual volta un carico di rifiuti venga (per qualunque motivo) respinto, il gestore dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova (a mezzo fax – 010 5499813 o PEC: protocollo@t.cittametropolitana.genova.it) entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o altro documento equivalente.
49. Ogni carico in arrivo deve essere pesato da A.L.S.O. S.r.l. ed il peso registrato su FIR e registro c/s. La zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere indicata sul registro di carico/scarico e su apposito supporto informatico.
50. L'Azienda dovrà eseguire le seguenti verifiche analitiche sui rifiuti in ingresso secondo le modalità e le frequenze riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.).

Prescrizioni sui carichi in uscita dall'impianto

62. Dovrà essere garantito da parte dell'Azienda, l'approntamento e il costante aggiornamento di un sistema interno di tracciabilità dei rifiuti che garantisca:
 - (a) di verificare l'idoneità del rifiuto in ingresso, con riferimento alla procedura di accettazione e verifica dei carichi in ingresso all'impianto;
 - (b) di disporre, mediante accesso immediato, di tutte le informazioni relative alle caratteristiche merceologiche ed all'origine dei rifiuti in ingresso;
 - (c) di mantenere la tracciabilità del rifiuto durante tutte le fasi del processo, assicurando la possibilità di individuare, in ogni momento, la posizione di ogni rifiuto presente in impianto;
 - (d) di documentare, mediante apposite registrazioni/annotazioni, le varie fasi del processo, esplicitando i flussi in ingresso ed in uscita.

Il sistema di tracciabilità interna dovrà sempre tener conto dell'accorpamento dei rifiuti per la formazione di carichi omogenei, in termini di incrementi a formare i carichi in uscita. Dovrà inoltre dare evidenza dei carichi e degli scarichi e delle movimentazioni dei rifiuti provenienti da attività di microraccolta sul territorio.

63. I rifiuti ricevuti e prodotti dovranno essere oggetto della procedura che ne consenta la rintracciabilità in tutte le fasi dalla ricezione al loro avvio a smaltimento/recupero o alla vendita nel caso del prodotto

destinato al riutilizzo in altri cicli produttivi. A tale scopo l'Azienda dovrà compilare un registro informatico (Registro di carico e scarico rifiuti, Registro delle miscele o altro registro predisposto allo scopo dal Gestore) che contenga tutti i dati ritenuti a tal fine necessari per ogni partita di rifiuti in arrivo. In caso di travaso o di miscelazione dovrà essere effettuata un'operazione di scarico della partita originaria (siano colli o serbatoi) e successivamente una operazione di carico, riguardante il quantitativo complessivo, la zona di stoccaggio, le classi di pericolosità ecc.

64. Il sistema di tracciabilità interna dei rifiuti dovrà essere verificato dal responsabile dell'impianto o suo delegato.

Prescrizioni relative ai carichi in uscita dall'impianto

65. Le materie prodotte dai diversi cicli produttivi dell'impianto e costituite da grassi colati provenienti dall'impianto di recupero olii di frittura, da olio acido limpido e da biomassa vegetale destinata ad impianti di produzione biogas (costituita a sua volta da fango spillato come fase di interfaccia olio-acqua dai serbatoi di decantazione e separazione, da prodotto distillato e acque di processo, ricche di glicerina e acidi grassi, prodotte durante la fase di esterificazione e da ogni altro eventuale stream di processo) dovranno essere sottoposte a verifiche di conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto con le modalità e le frequenze riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).
66. Affinché la biomassa possa essere classificata come end of waste idoneo all'avvio ad impianti per la produzione di biogas devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- pronta biodegradabilità $\geq 45\%$
 - potenzialità di produzione di metano (BMP) $\geq 75 \text{ m}^3 \text{ CH}_4 / \text{t tq}$; $\geq 360 \text{ ml CH}_4 / \text{g SV}$
67. In ogni caso le materie di cui sopra dovranno soddisfare i requisiti richiesti dagli impianti di destino.
68. La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di materiale prodotto avverrà al momento dell'emissione da parte del produttore della dichiarazione di conformità dell'End of Waste ai parametri riportati in autorizzazione. Fino a quel momento la materia prodotta dovrà essere gestita come rifiuto.
69. La dichiarazione di conformità di cui al punto precedente dovrà essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) e dovrà contenere le seguenti sezioni minime:
- ragione sociale del produttore
 - caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
 - la quantificazione del lotto di riferimento
 - rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti
70. Dovrà essere predisposto e tenuto aggiornato un apposito registro dove riportare le movimentazioni dell'EoW a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato, per mantenere la tracciabilità e verificare le tempistiche di permanenza del prodotto
71. Presso l'impianto dovranno essere sempre a disposizione delle autorità di controllo i titoli autorizzativi degli impianti di destino e gli esiti delle verifiche (documentali e analitiche) comprovanti il rispetto delle caratteristiche tecniche, chimico/fisiche e prestazionali degli EoW.
72. Nel caso le materie di cui ai punti precedenti non posseggano i requisiti dell'End of Waste dovranno essere avviate a recupero come rifiuti.
73. Per i rifiuti in uscita l'Azienda dovrà effettuare analisi complete di classificazione e caratterizzazione secondo le modalità e le frequenze riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).
74. L'Azienda è tenuta, ogni qual volta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio e/o al trattamento dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso dei necessari titoli autorizzativi (autorizzazioni e iscrizioni), richiedendo copia della relativa documentazione.
75. Per i rifiuti da imballaggio devono essere preferite le attività di recupero e di riutilizzo previa bonifica da realizzarsi secondo modalità codificate e volte alla tutela ambientale e sanitaria per l'operatore.

Prescrizioni relative al monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli

64. Il numero e l'ubicazione dei punti controllo (sondaggi/scassi), i parametri da verificare e le metodiche analitiche da utilizzarsi sono quelli definiti in ambito di relazione di riferimento in data 31 ottobre 2014.
65. L'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee almeno **una volta ogni 5 anni**.
66. L'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio dello stato di contaminazione del suolo in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito almeno **una volta ogni 10 anni**. La prima inda-

gine dovrà essere eseguita entro 10 anni dalla data di esecuzione del monitoraggio dello stato di contaminazione del suolo eseguito in ambito della stesura della relazione di riferimento.

67. Le tempistiche indicate ai punti precedenti potrebbero essere oggetto di revisione a seguito dell'emanazione di specifiche indicazioni normative che intervengano prima delle suddette scadenze.
68. L'Azienda dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL con almeno **15 giorni** di anticipo le date dei campionamenti in modo da consentire a personale tecnico degli enti di effettuare prelievi in contraddittorio.

4.10 Energia

4.10.1 Quadro dei monitoraggi

Con cadenza annuale, l'Azienda dovrà effettuare il monitoraggio dei consumi energetici secondo lo schema seguente:

- i consumi annuali totali dell'impianto riferiti all'anno solare precedente relativi a:
 - energia elettrica espressa in MWh
 - consumi di ciascun combustibile solido (in t), liquido (in t) e gassoso (in m³) in ingresso all'azienda espressi nelle unità di misura indicate in parentesi.
- la produzione di energia termica totale prodotta in MJ riferita all'anno solare precedente totale e per ogni singola unità di produzione
- i consumi specifici (il rapporto tra consumi energetico totale necessario alla produzione e la produzione totale), ove possibile, per ogni singolo prodotto espressi in Tep/t riferiti all'anno solare precedente.

Gli esiti del monitoraggio dovranno costituire la specifica sezione di monitoraggio energetico della relazione annuale prevista dal Piano di monitoraggio.

4.10.2 Quadro delle prescrizioni

1. Con cadenza annuale l'Azienda dovrà predisporre la sezione di monitoraggio energetico della relazione annuale prevista dal Piano di monitoraggio, secondo quanto indicato al Quadro 5.6.1 e trasmettere la stessa alla Provincia di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova.
2. La sezione di monitoraggio energetico dovrà contenere:
 - a. le indicazioni delle modalità di misura delle quantità riportate al Quadro 5.A. o le modalità ed i parametri di calcolo delle quantità che non siano direttamente misurabili;
 - b. le eventuali variazioni dei consumi rispetto agli anni precedenti;
 - c. le eventuali modifiche delle caratteristiche delle unità di produzione di energia e gli interventi per il risparmio energetico attuati.
3. La presentazione della Relazione di monitoraggio energetico dovrà avvenire entro il 31 maggio, dell'anno solare successivo a quello di riferimento della relazione, per ciascun anno di validità dell'A.I.A.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

ALSO S.r.l. Via Isoverde, 1 - 16010 Campomorone (GE)

Prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

1. Il Gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute all'interno del presente Piano, comunicando annualmente all'AC e ad ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro il 31/1 il programma di massima da confermarsi all'inizio di ogni mese con le date esatte in cui intende effettuare le attività di campionamento/analisi e misure. In ogni caso dovrà essere garantito un preavviso di 15 giorni. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, alla strumentazione, alla modalità di rilevazione, etc., dovranno essere tempestivamente comunicate alla AC e ad Arpal: tale comunicazione costituisce richiesta di modifica del Piano di Monitoraggio. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente Autorizzazione verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato.
2. Il gestore dovrà predisporre un accesso a tutti i punti di campionamento e monitoraggio oggetto del Piano e dovrà garantire che gli stessi abbiano un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro.
3. Il Gestore dovrà garantire che tutte le attività di campionamento e misura e di laboratorio siano svolte da personale specializzato e che il laboratorio incaricato, preferibilmente indipendente, operi conformemente a quanto richiesto dalla norma Uni CEn En Iso 17025. I laboratori devono operare secondo un programma di garanzia della qualità/controllo della qualità per i seguenti aspetti:
 - a. campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
 - b. documentazione relativa alle procedure analitiche che devono essere basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (Cen, Iso, Epa) o nazionale (Uni, metodi proposti dall'Ispra o da Cnr-Irsa e metodi proposti dall'Ispra);
 - c. procedure per il controllo di qualità interno ai laboratori e partecipazione a prove valutative organizzati da istituzioni conformi alla Iso Guide 43-1;
 - d. convalida dei metodi analitici, determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
 - e. piani di formazione del personale;
 - f. procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.
4. Preventivamente alle fasi di campionamento delle diverse matrici dovrà essere predisposto un piano di campionamento ai sensi della norma UNI EN 17025 e per quanto riguarda il campionamento dei rifiuti in base alla norma UNI EN 14899/2006.
5. i certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento (per il campionamento di rifiuti redatto in base alla UNI 10802 e UNI EN 15002) ,che indichi modalità di campionamento , trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.
6. il PMC dovrà garantire un elevato grado di prevenzione e protezione dell'ambiente; qualora gli esiti dei monitoraggi non diano evidenza dell'efficacia degli autocontrolli, il Gestore dovrà attivare un procedimento di revisione del PMC, in base all'analisi delle non conformità (NC) rilevate;
7. il Gestore dovrà prevedere una procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli e di revisione del piano di monitoraggio. Tale procedura dovrà prevedere l'analisi delle NC e delle misure messe in atto

al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le NC si ripetano, oltre che una valutazione dell'efficacia delle misure adottate.

8. il gestore dovrà effettuare una revisione annuale del PMC, sulla base degli esiti degli autocontrolli riferiti all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla procedura interna di cui al punto 7. Il PMC revisionato ovvero la conferma del PMC vigente dovrà essere inviato all'AC e all'ARPAL, entro il 31/05 di ogni anno, contestualmente la relazione annuale sugli del PMC.
9. il Gestore dovrà tener aggiornato un elenco delle apparecchiature/strumenti e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, per i quali dovrà definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e le modalità di registrazione.
10. le attività di manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere eseguiti secondo le modalità e le frequenze dettate dalle ditte fornitrici dei macchinari/apparecchiature/impianti o, qualora non reperibili, dalle istruzioni elaborate internamente. Tali attività dovranno essere registrate sul registro di conduzione dell'impianto, dove dovranno essere annotati, oltre alla data e alla descrizione dell'intervento, anche il riferimento alla documentazione interna ovvero al certificato rilasciato dalla ditta che effettua la manutenzione. Gli esiti di tale manutenzione e le valutazioni conseguenti dovranno essere inserite nella relazione annuale sugli esiti del PMC, nonché essere oggetto di valutazione in sede di revisione annuale del PMC.
11. Le manutenzioni di cui ai punti precedenti andranno ad integrare quanto previsto dalla tabella relativa al "*Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi*" del PMC.
12. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ARPAL, e adotta, entro le 24 ore successive, le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente ed ARPAL. Nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il tempo massimo è definito in 8 ore, come previsto dall'art 271 comma 14 del Dlgs 152/06 smi.
13. Annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale.
14. La relazione di cui al punto precedente dovrà avvenire secondo le modalità indicate al capitolo "Comunicazioni degli esiti del piano di monitoraggio" del PMC.
15. Le spese occorrenti ai controlli programmati previsti dall'art. 29-decies comma 3 Parte II Titolo III-bis dello stesso decreto sono a carico del gestore, come stabilito dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Parte II Titolo V.
16. Il versamento delle spese dovrà essere effettuato dal gestore, entro il 31/01 di ogni anno, attraverso bonifico bancario a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Ligure. Le tariffe da applicare sono definite con DM 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis" e dalla [DGR 953 del 15 novembre 2019](#), inerente le tariffe a livello regionale.
17. Il piano di monitoraggio può essere soggetto a revisione, integrazioni o soppressioni in caso di modifiche che influenzino i processi e i parametri ambientali.

Indice

1 - COMPONENTI AMBIENTALI.....	4
1.1 - Consumi.....	4
1.2 - Emissioni in atmosfera	6
1.3 - Emissioni in acqua	7
1.4 - Emissioni sonore	9
1.5 – Rifiuti da aggiornare con i dati forniti dal gestore.....	10
1.6 – Acque sotterranee e suolo	12
1.7 - Messa fuori servizio impianti e chiusura definitiva dell’installazione	13
2 - GESTIONE DELL’IMPIANTO.....	14
2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi	14
2.2- Indicatori di prestazione	15
3 - CONTROLLI A CARICO DELL’ENTE DI CONTROLLO.....	18
Attività a carico dell’ente di controllo	18
Accesso ai punti di campionamento.....	18
4. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO.....	19

1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 - Consumi

Tabella 1 - Materie prime

Denominazione Codice (CAS, ...)	Classificazione di pericolosità (CLP)*	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Modalità di stoccaggio*	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Soda caustica CAS 1310-73-2	H290 H314 H318	Neutralizzazione	Liq.	Serbatoio SC1 da 10mc	Rilevazione annuale totale	t/anno	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio secondo lo schema descritto al paragrafo 4 "COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO"
Acido solforico CAS 7664-93-9	H290 H314 H318	Scissione	Liq.	Serbatoi AS1/AS2 da 12 e 10 mc	consumi da fatture passive	t/anno	
Glicerina CAS 56-81-5		Esterificazione	Liq.	Serbatoio S28 da 50 mc		t/anno	
Pentaeritritolo CAS 115-77-5	Non classificato	Esterificazione	Solido	Big-bags poste sotto la tettoia antistante gli uffici	Rilevazione annuale totale consumi da registri lav.ne.	t/anno	
Residui raffinazione oli vegetali Paste saponose (sottoprodotti)		Produzione olio acido limpido/ Esterificazione	Liq.	Serbatoi S16÷S19 da 34 mc		t/anno	
Rifiuti – CER- 020203 020299 020301 020302 020303 020304 020399 020501 020601 020602 020603 160306 161002 161004 190605 190809		Produzione olio acido limpido	Liq./ fangoso o palabile	Serbatoi S6, S7, S11, S12, S30, S31, S32	Rilevazione annuale totale consumi da registro carico e scarico	t/anno	

Denominazione Codice (CAS, ...)	Classificazione di pericolosità (CLP)*	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Modalità di stoccaggio*	Metodo misura e frequenza	Unità di misur a	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
200125		Impianto oli fritti	Liq.	Serbatoio OF da 25 mc	Rilevazione annuale totale consumi da registro carico e scarico	t/anno	
200126*		Messa in riserva	Liq.	Vasca di raccolta R6	Rilevazione annuale totale consumi da registro carico e scarico	t/anno	

Tabella 2 - Risorse idriche

Fonte	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (sanitario, industriale, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Torrente Verde	Chiusa	Raffreddamento	Industriale	Contatore (lettura annuale)	m ³	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio
Acquedotto	Rete	Produzione vapore e raffreddamento	Industriale	Contatore (lettura annuale)	m ³	

Tabella 3 - Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Metodo misura	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Metano	Caldaie	Contatore	Sm ³	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio

1.2 - Emissioni in atmosfera

Tabella 4 - Inquinanti monitorati

Sigla emissione	Origine emissione	Parametro	Frequenza	Metodo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1 fino al 31/12/2029 (1)	Centrale termica esistente	portata	Biennale	UNI EN 16911 2013	Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.
		NOx	Biennale	UNI EN 14792:2017	
		CO	Biennale	UNI EN 15058:2017	
		O ₂	Biennale	UNI EN 14789:2017	
E1 dal 01/01/2030 (1)	Centrale termica esistente	portata	annuale	UNI EN 16911 2013	
		NOx	Annuale	UNI EN 14792:2017	
		CO	Annuale	UNI EN 15058:2017	
		O ₂	annuale	UNI EN 14789:2017	
		polveri	annuale	UNI EN 13284-1 :2017	
E1 (2)	Centrale termica nuova	portata	annuale	UNI EN 16911 2013	
		NOx	Annuale	UNI EN 14792:2017	
		CO	Annuale	UNI EN 15058:2017	
		O ₂	annuale	UNI EN 14789:2017	
		polveri	annuale	UNI EN 13284-1 :2017	
E3	Post combustore	portata	Annuale	UNI EN 16911:2013	
		COT	Annuale	UNI EN 12619:2013	
		NOx	Annuale	UNI EN 14792:2017	
		CO	Annuale	UNI EN 15058 :2017	

(1) Questi monitoraggi sono validi fino all'entrata in servizio della caldaia nuova

(2) Questi monitoraggi sono validi a partire dalla entrata in servizio della caldaia nuova

Modalità di campionamento delle emissioni in atmosfera e requisiti dei certificati analitici

1. I campionamenti e le misure dovranno essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo dell'impianto; tali condizioni dovranno essere riportate all'interno del rapporto di prova;
2. La strategia di campionamento (tempi e numero di prelievi necessari) dovrà essere stabilita in accordo a quanto disposto dal manuale UNICHIM n°158/88;
3. I risultati degli autocontrolli svolti dal gestore dovranno essere corredati dalle seguenti informazioni:
 - ✓ ditta, impianto, identificazione dell'emissione, fase di processo, condizioni di marcia e caratteristiche dell'emissione, classe di emissione;
 - ✓ data del controllo;
 - ✓ caratteristiche dell'effluente: temperatura, velocità; portata volumetrica
 - ✓ area della sezione di campionamento;
 - ✓ metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;
 - ✓ risultati della misura: per ogni sostanza determinata si dovrà riportare portata massica,

concentrazione con relative unità di misura;

- ✓ condizioni di normalizzazione dei risultati della misura: tutti i risultati delle analisi relative a flussi gassosi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273°K, 1 atm e devono essere normalizzati al contenuto di ossigeno dei fumi;

Tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di misura e campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici.

6. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchelli secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259:2007 al punto 6.2.2 ed Annex A.1.
7. Le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) di cui saranno dotati i condotti per lo scarico in atmosfera, oltre ad avere le caratteristiche di cui al punto precedente, dovranno essere accessibili in sicurezza e mediante strutture fisse secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e gli stessi condotti dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale.

Tabella 5 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Tabella 5 bis – Controllo di processo

Descrizione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Misura della T di esercizio del postcombustore	Rilevatore di T	continua	Registrazione dei dati misurati e archiviazione presso l'impianto per 3 anni

1.3 - Emissioni in acqua

Per le emissioni in acqua, la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (compreso il monitoraggio continuo della portata, del pH e della temperatura delle acque reflue) in punti chiave (ad esempio, ai punti di ingresso del pretrattamento e del trattamento finale).

Tabella 6 – Scarichi dell'insediamento

Punto di emissione	Tipologia di scarico	Recapito	Coordinate Gauss - Boaga	Misure da effettuare	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Sp1	Industriale (raffreddamento)	Torrente Verde	EST 1490027,290 NORD 4929811,429	Portata, pH, Temperatura	In continuo	Inserimento del dato totale annuale e medio nella relazione annuale

Punto di emissione	Tipologia di scarico	Recapito	Coordinate Gauss - Boaga	Misure da effettuare	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
SP2	Acque meteoriche e di dilavamento	Torrente Verde	EST 1490027,290 NORD 4929811,429	Portata, pH, conducibilità	Ad ogni scarico	
SP3	Industriale (scrubber e distillazione)	Pubblica fognatura	EST 1490049,412 NORD 4929842,250	Portata	In continuo	
SP4	Misto (industriale SP3+ civile S2)	Pubblica fognatura		-----		
S2	Civile	Pubblica fognatura		-----		

* L'opportunità di monitorare in continuo la temperatura verrà valutata a seguito di un a campagna di monitoraggio trimestrale delle acque nel periodo estivo (luglio, agosto e settembre) con misura della temperatura eseguita una volta nell'arco della giornata nel periodo del primo pomeriggio (in condizioni di temperatura massima) e determinazione del ΔT per verificare l'eventuale impatto dello scarico sul corpo idrico superficiale. Nello stesso periodo dovrà essere effettuato il monitoraggio del pH con pari frequenza.

Tabella 6bis - Inquinanti monitorati

Sigla emissione	Parametro	Metodo	Frequenza*	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
SP2	Domanda chimica di ossigeno (COD)	APAT IRSA CNR 29/03 Met. 5130	Trimestrale**	Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.
	Solidi sospesi totali (TSS)	EN 872		
	Grassi e oli animali/vegetali	APAT IRSA CNR 29/03 Met. 5160B1+5160B3		
SP3	BOD5	APHA 5210 D	Trimestrale***	
	Domanda chimica di ossigeno (COD)	APAT IRSA CNR 29/03 Met. 5130		
	Solidi sospesi totali (TSS)	EN 872		
	Grassi e oli animali/vegetali	APAT IRSA CNR 29/03 Met. 5160B1+5160B3		
	Idrocarburi totali	EN 9377-2	Annuale	
	Metalli	EN ISO 11885 EN ISO 15586 EN ISO 17294-2		
Tensioattivi totali				

* La periodicità del monitoraggio può essere adattata qualora le serie di dati indichino chiaramente una sufficiente stabilità.

** Il campionamento delle acque meteoriche dovrà avvenire al primo scarico nell'arco di tre mesi, ossia trimestralmente la prima volta che si attiva lo scarico, in caso non fosse presente il personale in quel momento, la mattina successiva si preleverà un campione dall'ultimo setto della vasca trappola. In considerazione del fatto che l'evento non è programmabile ed è difficile attivare un laboratorio esterno, si definirà una procedura interna istruendo adeguatamente il personale per effettuare il prelievo. Il campione si potrà inviare successivamente in laboratorio. Eventualmente definendo le corrette metodiche e procedure anche le analisi potranno essere effettuate presso il laboratorio interno.

*** I campionamenti potranno essere effettuati dal gestore della rete. Nel caso il gestore di rete dovesse ridurre le frequenze delle analisi, ALSO dovrà garantire la frequenza trimestrale. I dati del gestore di rete saranno comunque fatti propri da ALSO, saranno inseriti nel report annuale, analizzati e commentati per definire l'andamento dello scarico. Una volta l'anno ALSO deve comunque garantire l'esecuzione in proprio di un campionamento annuale di tutti i parametri della tabella 6 bis.

La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua conformemente alle norme EN, quanto meno alla frequenza minima indicata in tabella. Qualora non siano disponibili norme EN, le BAT consistono nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, purché il Gestore ne dimostri l'equivalenza producendo la documentazione adeguata secondo le indicazioni di cui alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013 (QUARTA EMANAZIONE), scaricabile dal sito www.isprambiente.gov.it.

Il campionamento dello scarico dovrà avvenire in conformità con la norma ISO 5667.

Tabella 6 - Sistemi di depurazione

Sistema di trattamento	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Definire sezione Impianto di depurazione	Pozzetto di controllo monte e valle	Verifica efficienza di abbattimento mediante controllo analitico degli inquinanti monitorati	Semestrale/annuale	Annotazione eventuali anomalie sul registro di conduzione impianti Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontando gli esiti di ogni singolo parametro rilevato in entrata ed in uscita dall'impianto di depurazione
	Definire i parametri di processo e inquinanti principali per verifica corretto funzionamento individuati nell'inventario dei flussi di acque reflue di cui alla BAT 3 *			

* Parametri di processo e inquinanti principali individuati nell'inventario dei flussi di acque reflue di cui alla BAT 3

Il gestore dovrà definire una proposta di monitoraggio dell'efficienza di depurazione e relativo cronoprogramma di realizzazione entro i termini stabiliti dall'AIA per la valutazione da parte degli Enti e successiva integrazione nel presente PMC.

1.4 - Emissioni sonore

Tabella 7 - Rumore

Postazione di misura	Descrittore	Verifiche da effettuare	Frequenza della misurazione	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Recettore: Via Isoverde 2.	L_{Aeq}	Test-point: campionamento diurno per verifica di mantenimento del rispetto dei limiti. D.M. 16.03.1998 UNI 10885	A metà della vigenza dell'autorizzazione e a seguito di modifiche impiantistiche rilevanti.	Archiviazione esiti fonometrie e rapporto rilevamento acustico. Inserimento degli esiti (breve relazione tecnica con annessa scheda di rilevazione di cui al D.D.le 13/01/2000 n 18) nella relazione annuale quando coincidente con l'effettuazione delle misure.

1.5 – Rifiuti

Le verifiche analitiche da effettuare sui rifiuti in ingresso, riportate in tabella 8.1, possono essere svolte direttamente dal Gestore o in alternativa potranno essere acquisiti certificati analitici effettuati dal produttore, purché rispondenti alle caratteristiche successivamente descritte. Tali referti dovranno essere allegati alla scheda di omologa. Tutti i rifiuti dovranno essere sottoposti a procedura di omologa. Sono esclusi dall'obbligo di verifica analitica i rifiuti conferiti all'impianto da un produttore in quantità annue inferiori a 2000 Kg, in un'unica o più soluzioni.

Tabella 8.1 - Controllo rifiuti destinati alle attività di recupero

Rifiuti controllati	Modalità di controllo	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Tutti i rifiuti	Controllo documentale FIR e omologa		Ad ogni conferimento	Sistema gestionale dell'azienda
Tutti i rifiuti	Analisi chimica sui campioni prelevati in linea durante lo scarico	% frazione oleosa % acqua % impurezze (da definire in base al ciclo produttivo) % solventi (da definire in base al ciclo produttivo)	Ad ogni lotto in ingresso	Archiviazione certificati analitici e della documentazione attestante le caratteristiche del rifiuto. Inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati
Rifiuti non pericolosi identificati da codici a specchio	Analisi chimica di classificazione per escluderne la pericolosità.	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate	Al primo conferimento, rinnovata annualmente per i produttori noti Ad ogni conferimento per i rifiuti provenienti da produttori occasionali	

Tabella 8.2 - End of Waste

Denominazione	Unità di misura	Quantitativi prodotti/anno	Quantitativi in uscita/anno	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Olio acido limpido non esterificato	t/anno	Rilevazione totale anno da file tracciabilità modulo "MD08F"	Rilevazione totale consumi da file tracciabilità modulo "MD08F" e/o D.D.T. in uscita	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio secondo lo schema descritto al paragrafo 4 "COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO"
Biomassa formata da fango miscelato ad acqua di reazione ricca di acidi grassi e glicerina	t/anno	Rilevazione totale anno da D.D.T. in uscita	Rilevazione totale consumi da D.D.T. in uscita	
Grassi colati prodotti dall'impianto di recupero oli di frittura	t/anno	Rilevazione totale anno da D.D.T. in uscita	Rilevazione totale consumi da D.D.T. in uscita	

Tabella 8.3 – Verifiche di conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto

	Modalità di controllo	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Grassi colati provenienti dall'impianto di recupero olii di frittura	Analisi chimica sui campioni dal serbatoio di stoccaggio	% frazione oleosa % acqua % impurezze	annuale	Archiviazione certificati analitici e della documentazione attestante le caratteristiche. Inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati
Olio acido limpido	Analisi chimica sui campioni dal serbatoio di stoccaggio	% frazione oleosa % acqua % impurezze N° Iodio N° saponificazione Punto di infiammabilità	Su ogni lotto in uscita	
Biomassa vegetale destinata ad impianti produzione biogas	Analisi chimica sui campioni dal serbatoio di stoccaggio	Stato fisico a 20° Acidità pH COD	Su ogni lotto in uscita	
		Pronta biodegradabilità Potenzialità produzione metano	annuale	

Il Gestore dovrà da definire il lotto entro il termine stabilito in AIA.

Tabella 8.4 - Controllo rifiuti in prodotti

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Analisi chimica di classificazione per i rifiuti non pericolosi identificati da CER a specchio	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate.	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	Archiviazione certificati analitici e inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sui rifiuti prodotti
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	D.M. 27/09/10 o altri parametri richiesti dall'impianto di destino	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

Prescrizioni in merito alle verifiche analitiche sui rifiuti in ingresso/uscita

- nei casi in cui i rifiuti presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire un campionamento rappresentativo (es. rifiuti elettronici o imballaggi) o se non sono disponibili metodi analitici, l'analisi chimica potrà essere sostituita da un'analisi merceologica. Quest'ultima dovrà contenere l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei rifiuti che lo hanno generato, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione del campionamento o dell'analisi. Per rifiuti costituiti da prodotti integri (es. prodotti chimici obsoleti) l'analisi chimica potrà essere sostituita da scheda di sicurezza.
- Il certificato analitico dovrà contenere: l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio), la definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del CER), esauriente

descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.), la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento, l'indicazione dei metodi analitici usati, i limiti di concentrazioni applicabili al caso, l'attribuzione delle eventuali frasi di rischio e delle caratteristiche di pericolo "H".

3. il certificato analitico dovrà sempre essere accompagnato da un giudizio, in relazione al fine stesso dell'analisi (attribuzione CER o delle classi di pericolo, verifica di compatibilità con impianti di destino). Dovranno essere evidenti i criteri, i calcoli e i metodi utilizzati per l'attribuzione delle classi di pericolosità. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze/composti si è fatto riferimento per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non.
4. i certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento, redatto in base alla UNI 10802, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.
5. Dovrà essere prelevata un'aliquota di controllo a disposizione dell'A.C. e conservata presso l'impianto per un periodo non inferiore a due mesi.

1.6 – Acque sotterranee e suolo

Il Gestore, ai sensi dell'art.29-sexies comma 6-bis dovrà effettuare almeno ogni 5 anni un monitoraggio delle acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni controlli specifici dello stato di contaminazione del suolo. Prima dell'effettuazione dell'indagine dei suoli e delle acque sotterranee, la parte dovrà presentare all'Autorità Competente ed all'ARPAL una relazione nella quale vengono definiti: il numero e l'ubicazione dei punti controllo (sondaggi/scassi), i parametri da ricercare e le metodiche analitiche da utilizzarsi.

Le date di effettuazione di tali controlli dovranno essere comunicati preventivamente ad ARPAL, che potrà assistere al campionamento ed effettuerà se del caso analisi in contraddittorio.

Tabella 10– Controllo acque sotterranee

Piezometro	Parametri	Metodo di misura	Frequenza misura	Modalità di registrazione
P1-P5*	Metalli (Sb, As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn) IPA BTEXS, Idrocarburi totali	Dlgs 152/06 All.2 Parte IV	Una volta ogni 5 anni.	Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

Descrizione piezometri (informazioni da riportare in relazione annuale)

Piezometro	Coordinate Gauss - Boaga	Lunghezza del piezometro	Profondità del/dei tratti fenestrati (da	Soggiacenza statica da bocca
------------	--------------------------	--------------------------	--	------------------------------

Tale piano dovrà essere concordata con gli enti competenti. Il programma sarà inviato in forma scritta all'Autorità Competente per approvazione.

In caso di messa fuori servizio di parti di installazione per le quali il Gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante l'AIA, il Gestore dovrà comunicare le modalità di pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti.

2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Il Gestore dovrà tener aggiornato un elenco degli strumenti di misura nonché delle apparecchiature e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, per i quali dovrà definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e le modalità di registrazione. L'individuazione di tali strumenti/apparecchiature dovrà tener conto dei seguenti criteri minimi:

- caratteristiche della sostanza contenuta (es. tossica, corrosiva, infiammabile) e materiale di composizione dell'apparecchiatura,
- probabilità di fuoriuscita della sostanza,
- condizioni di esercizio (T° e p)

L'elenco dovrà comunque includere tutta la strumentazione necessaria al controllo delle fasi critiche per l'ambiente (pHmetri, misuratori di portata, termometri, analizzatori in continuo, ecc).

L'elenco dovrà riportare in apposita sezione tutti i componenti che potrebbero dar luogo ad emissione fuggitiva di COV (rif. Tab5).

In particolare si individuano tre tipi di interventi manutentivi

- Prove di routine: per verificare la funzionalità delle apparecchiature ed impianti critici. Il componente rimane on-line.
- Manutenzione periodica: svolta sulla base di frequenze di intervento stabilite da manuali d'uso delle apparecchiature, dall'esperienza operativa, da dati storici. Il componente è indisponibile durante la manutenzione periodica.
- Manutenzione incidentale: il componente si rompe e deve essere riparato. Il componente è indisponibile.

Inoltre ai fini manutentivi si individuano due tipologie di apparecchiature:

- Apparecchi on-line, continuamente in funzione, o in funzione durante le fasi operative del ciclo produttivo, soggetti a manutenzione periodica.
- Apparecchi in stand-by, che non funzionano nella normale operatività, ma che devono intervenire in casi specifici, ad esempio emergenza, o come back-up di un componente in manutenzione, soggetti a manutenzione periodica.

Tabella 11 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario, Apparecchiatura Strumentazione	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Apparecchi on line	Verifiche di funzionalità	giornaliere	Registrazione su file o db interno data verifica in caso di esito negativo per ciascun apparecchio Valutazione annuale n° di guasti
Apparecchi in stand-by	Verifiche di funzionalità	quindicinale o mensile o frequenza differente sulla base di uno studio affidabilistico	Registrazione su file o db interno data verifica ed esito per ciascun apparecchio Valutazione annuale n° fallimenti/n° prove per ciascuna apparecchiatura
Macchinario/Impianto Apparecchiatura/strumentazione di cui all'elenco sopra citato	Manutenzione periodica, definita in base ai vari manuali d'uso, quando presenti, oppure a istruzioni elaborate internamente		Annotazione su quaderno di conduzione degli impianti: data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate.
Serbatoi e tubazioni connesse	Prove di tenuta*	In base alla ditta costruttrice e agli esiti degli anni precedenti	Archiviazione della certificazione della ditta esterna Inserimento nella relazione annuale di un'analisi degli esiti delle verifiche effettuate e delle tipologie di interventi. Riesame del Piano di manutenzione ed eventuale conseguente proposta di modifica delle frequenze di verifica

Gli interventi di manutenzione riportati nella precedente tabella dovranno essere eseguiti per tutte le apparecchiature/strumentazioni e impianti di cui all'elenco sopracitato.

* Prove di tenuta sui serbatoi fuori terra presenti nello stabilimento: la frequenza e le modalità di esecuzione delle prove dovranno essere definite in apposita procedura, definita in base alle indicazioni della ditta costruttrice, che tenga conto del materiale di composizione, le condizioni di esercizio (T° e p), le sostanze in essi contenute e la probabilità di fuoriuscita, nonché degli esiti degli anni precedenti. Tali prove dovranno essere estese alle tubazioni connesse a tali serbatoi, in base al materiale di costruzione e alla sostanza contenuta.

2.2- Indicatori di prestazione

Tabella 12 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore*	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Consumo d'acqua per unità di prodotto	m ³ /ton	Registrazione su fogli di calcolo degli esiti delle misure e inserimento nella relazione annuale del dato di efficienza e

Indicatore*	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Consumo d'energia per unità di prodotto	MWh/ton	proposta di miglioramento
Consumo di metano per unità di prodotto	Smc/ton	
<i>Failure-on-demand</i> (Fod) su base annuale **	n° fallimenti/n° prove	Valutazione annuale sugli esiti delle verifiche funzionalità e delle manutenzioni periodiche. Riesame annuale del Piano di Manutenzione Inserimento nella relazione annuale sintesi FOD per ciascuna apparecchiatura, valutazione delle verifiche e modifiche delle relative frequenze.

*Prevedere indicatori aggiuntivi in grado di monitorare le prestazioni ambientali dell'azienda mediante gli autocontrolli. La scelta di tali indicatori dovrà essere basata sui riscontri ottenuti nel corso degli autocontrolli pregressi.

** Failure-on-demand (Fod) su base annuale: indicatore di corretta manutenzione che tiene conto dei fallimenti dell'apparecchiatura in occasione delle verifiche di funzionamento:

Valutazione esiti verifiche funzionalità e manutenzioni periodiche:

Gli elementi critici per la sicurezza e gli elementi critici per l'ambiente, al di là dei criteri legati alle soglie di sostanza pericolosa – che sono collegati alle conseguenze di incidenti rilevanti, possono essere identificati utilizzando criteri analoghi, basati su una valutazione del rischio di perdite di contenimento. Tra i sistemi critici, quindi, rientrano sicuramente serbatoi e tubazioni, e la relativa strumentazione di regolazione e controllo il cui fallimento può portare ad una perdita di contenimento.

I sistemi critici sono necessariamente inseriti nei programmi di manutenzione, di ispezione e di controllo periodici. Il criterio di manutenzione dei sistemi critici deve essere stabilito in relazione alla loro affidabilità.

L'affidabilità di un componente è definita come la capacità di raggiungere l'obiettivo desiderato senza errori, ed è legata a tempo di vita e frequenze di guasto, stabiliti in base all'esperienza operativa di stabilimento, e ai risultati dei controlli precedenti. È pertanto fondamentale impostare le strategie di manutenzione sulla base dei dati affidabilistici, stabilendo, in tal modo, un criterio di controllo basato sul RISCHIO che quel dato componente abbia (o concorra ad) una perdita di contenimento di sostanza pericolosa (RISK-BASED). Il criterio basato sul tempo (TIME-BASED), infatti, potrebbe non essere adeguato alla realtà di stabilimento in cui quel dato componente è inserito.

Deve quindi essere presente un sistema di raccolta e analisi dei dati affidabilistici degli elementi critici, che costituisca la base della gestione delle manutenzioni, in merito alle priorità e tipologie di intervento.

Per gli apparecchi on line le prove di routine sono quotidiane, pertanto il parametro Fod coincide con il numero di guasti all'anno.

Per gli apparecchi in stand-by, le prove di routine sono quindicinale/mensile o definite con uno studio affidabilistico, pertanto il FOD dovrebbe tendere a 0.

Parametri oggetto di riesame:

- frequenza delle prove di routine - Pr - (solo per apparecchi in stand-by),
- frequenza delle manutenzioni periodiche – MP .

Criteri di valutazione:

Apparecchi on line:

- il componente funziona ad ogni prova: la frequenza delle MP è idonea e può eventualmente essere diminuita, pur restando sempre entro il rateo di guasto da libretto;
- il parametro Fod, coincidente con il numero di fallimenti, risulta elevato (vengono riscontrati guasti tra una MP e la successiva): la frequenza delle MP va incrementata.

Apparecchi in stand-by:

- Il componente funziona ad ogni prova: la frequenza delle MP è idonea e può eventualmente essere diminuita, pur restando sempre entro il rateo di guasto da libretto; la frequenza delle Pr può essere diminuita se il parametro Fod risulta molto basso;
- il parametro Fod è superiore a 0.4: la frequenza delle MP va incrementata. Per i componenti off-line resta inalterata la frequenza delle Pr, che potrà essere diminuita quando Fod tende a 0.

3 - CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ARPAL svolge, ai sensi del comma 3 dell'art.29-decies del D.lgs n.152/06 e s.m.i. e con oneri a carico del gestore, le attività indicate nella seguente tabella.

Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Parametri
Visita di controllo in esercizio	Definita sulla base del Piano delle Ispezioni Ambientali di cui all'art 29-decies, commi 11-bis e 11-ter e sulla base del sistema di valutazione SSPC	
Esame della Relazione Annuale	annuale	---
Campionamento e analisi scarichi:SP1	Triennale o comunque definita sulla base del sistema di valutazione SSPC	T
Campionamento e analisi scarichi: SP3	Triennale o comunque definita sulla base del sistema di valutazione SSPC	pH, SST,COD, BOD5, Idrocarburi tot , Oli e grassi animali e vegetali, Tensioattivi , metalli
Campionamento e analisi emissione E3	quinquennale	COT, NOx, CO
Campionamento e analisi emissione E1	quinquennale	NOx, CO
Misure fonometriche	A seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica	---
Assistenza al campionamento ed analisi acque sotterrane	Ogni cinque anni	Parametri di autocontrollo
Assistenza al campionamento ed analisi acque suolo	Ogni dieci anni	Parametri di autocontrollo

Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito
- punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- punti di emissioni sonore nel sito
- area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
- scarichi in acque superficiali
- pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

4. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Il Gestore ha il compito di validare, valutare, archiviare e conservare tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio presso l'archivio dell'Azienda, comprese le copie dei certificati di analisi ed i risultati dei controlli effettuati da fornitori esterni.

Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del presente piano di monitoraggio e controllo dovranno essere conservati dall'Azienda su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

Annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzii la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. La valutazione di conformità comporta pertanto una comparazione statistica tra le misure, le relative incertezze e i valori limite di riferimento o requisiti equivalenti.

I valori delle misurazioni e dei dati di monitoraggio dipendono dal grado di affidabilità dei risultati e dalla loro confrontabilità, che dovranno pertanto essere garantiti.

La relazione annuale dovrà comprendere pertanto il riassunto e la presentazione in modo efficace dei risultati del monitoraggio e di tutti i dati e le informazioni relative alla conformità normativa, nonché alle considerazioni in merito a obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali.

A tal fine il report dovrà contenere:

1. Bilanci di massa/energetici, che tengano conto di una stima delle emissioni mediante calcoli basati su dati di ingresso dettagliati.
2. Confronto dei dati rilevati con gli esiti degli anni precedenti e con i limiti di legge, ove esistenti. Dovrà essere commentato l'andamento nel tempo delle varie prestazioni ambientali e delle oscillazioni intorno ai valori medi standard. Ogni eventuale scostamento dai limiti normativi dovrà essere motivato, descrivendo inoltre le misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.
3. Quadro complessivo dell'andamento degli impianti nel corso dell'anno in esame (durata e motivazioni delle fermate, n. giorni di funzionamento medi per ogni mese). Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere riferiti alle condizioni di esercizio degli impianti.
4. Analisi degli esiti delle manutenzioni ai sistemi di prevenzione dell'inquinamento, riportando statistica delle tipologie degli eventi maggiormente riscontrati e le relative misure messe in atto per la risoluzione e la prevenzione.
5. Sintesi delle eventuali situazioni di emergenza, con valenza ambientale, verificatesi nel corso dell'anno in esame, nonché la descrizione delle misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.

In particolare l'Azienda dovrà comunicare annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC:

1. per ogni eventuale tipologia di sottoprodotto in uscita, i quantitativi annui e tutte le informazioni necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 184 bis ed in particolar modo i nominativi degli impianti di destino e relativi titoli autorizzativi;
2. i quantitativi di rifiuti prodotti, suddivisi per CER, con le indicazioni di smaltimento, nonché tutte le informazioni in merito alla caratterizzazione e alla classificazione di ciascun rifiuto. Tali dati dovranno essere raccolti in tabelle excel, secondo il formato di seguito riportato:

Tali dati dovranno essere raccolti in tabelle excel, secondo il formato di seguito riportato:

Rifiuti prodotti

CER*	DESCRIZIONE RIFIUTO*	FASE DEL PROCESSO DA CUI SI ORIGINA	PRODUZIONE ANNUA (Kg o t)	N° CONFERIMENTI ANNUI	TIPOLOGIA IMPIANTI DI DESTINO	RIF. CERTIFICATO ANALITICO **PER VERIFICA CONFERIBILITA' IMP. DEST. (ove richiesto)

*Definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del CER)

**Allegare certificati analitici

Classificazione dei rifiuti pericolosi

CER	DESCRIZIONE PROCESSO CHE GENERA IL RIFIUTO	SOSTANZE UTILIZZATE*	SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NEL RIFIUTO	FRASI DI RISCHIO	CLASSI DI PERICOLO	RIF. ALL'EVENTUALE CERTIFICATO ANALITICO**

*Allegare schede di sicurezza

**Allegare certificati analitici

Classificazione dei rifiuti non pericolosi identificati con codice a specchio

CER	DESCRIZIONE PROCESSO CHE GENERA IL RIFIUTO	SOSTANZE UTILIZZATE**	SOSTANZE PRESENTI NEL RIFIUTO	CONCENTRAZIONI (mg/Kg)	MOTIVAZIONI DELLA NON PERICOLOSITA'	RIF. CERTIFICATO ANALITICO***

**Allegare schede di sicurezza

***Allegare certificati analitici

Dovrà essere predisposta anche una tabella comparativa dei quantitativi prodotti per ogni CER.

Inoltre il Gestore dovrà comunicare annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC, il consumo annuo delle materie prime e ausiliarie secondo lo schema di seguito riportato:

Denominazione	Descrizione e Codice CAS	Fase di utilizzo	Stato fisico	Unità di misura	Quantitativi annui				
					2014	2015	2016	2017

I dati relativi agli esiti del piano di monitoraggio dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico. In particolare le tabelle riassuntive dovranno essere elaborate in formato .xls e potranno essere corredate da opportuni grafici. ARPAL si riserva di fornire successivamente un format per l'elaborazione di tale report.

L'invio della relazione annuale dovrà avvenire preferibilmente tramite posta certificata all'indirizzo arpal@pec.arpal.liguria.it , firmata dal gestore e corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la validità dei dati.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Energia e rumore

**Oggetto: RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III - BIS, PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 3494 DEL 22.09.2015 PER INSTALLAZIONE SITA IN VIA ISOVERDE, 1 IN COMUNE DI CAMPOMORONE.
GESTORE: ALSO S.R.L.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001628	+	3.535,00					445	2020		
Note:													
ENT RAT A	3010002	0	3001628	+	2.000,00					1329	2019		
Note:													
TOTALE ENTRATE:					+	5.535,00							
TOTALE SPESE:					+								

Genova li, 15/07/2020



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**